



**DIREZIONE DEL GENIO MILITARE
PER LA MARINA
- LA SPEZIA -**

**LAVORI PER RIORGANIZZAZIONE FUNZIONALE DELL'AREA 39
ALL'INTERNO DELLA BASE NAVALE DELLA SPEZIA — OTTIMIZZAZIONE
PROVVISORIA DEL PIAZZALE ESISTENTE A SUPPORTO DEL RIMESSAGGIO
DEGLI ASSETTI MODULARI DI NAVE OLTERRA**



**PROGETTO ESECUTIVO
CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO**

Responsabile del procedimento:
C.V. (GM) Alessandro BOZZO

Progettista:
**ING. DAVIDE GIANNARELLI
GEOM. MIRKO BERTOLAMI**

Firmato digitalmente da

DAVIDE GIANNARELLI

CAPITOLO	data: Luglio 2026		
7120-20	E.F.: 2026	C.E.: 174326	I.D.: 2109

Ordine degli Ingegneri
della Provincia di La Spezia
SerialNumber =
TINIT-GNNDVD82C31E463P
C = IT

PARTE I (GENERALITA')

1. Descrizione sommaria del lavoro

Il Piazzale F39 è ubicato all'interno dell'area militare dell'Arsenale Militare della Spezia, lungo Via Libertà. Il piazzale si sviluppa su una superficie complessiva di circa 7.200 mq.

Allo stato attuale, l'area versa in condizioni di parziale abbandono, caratterizzata dalla diffusione di vegetazione infestante e dalla presenza di due binari per carroponti.

L'intervento è finalizzato alla riqualificazione e alla rifunzionalizzazione del sito.

Le opere prevedono il decespugliamento delle specie infestanti e il getto in opera di una nuova pavimentazione calpestabile.

La proposta progettuale mira alla razionalizzazione dell'area e all'ottimizzazione degli spazi, attraverso l'integrazione delle reti impiantistiche (raccolta acque meteoriche, linea elettrica e adduzione acqua potabile) con le infrastrutture già esistenti nel sottofondo.

L'obiettivo finale del progetto è il pieno recupero del piazzale, configurandolo come un'area rimessaggio in grado di ospitare gli assetti navali modulari legati allo SDO SuRS.

L'intera area verrà configurata per gli usi operativi legati alle attività navali e portuali richieste dalla committenza.

Si fa presente che l'intervento in progetto prevede il semplice rimessaggio di assetti navali modulari e non prevede nessun tipo di lavorazione sull'area, pertanto non risulta necessario alcun trattamento per le acque di prima pioggia; inoltre si fa presente che il progetto prevede la realizzazione di una platea in cemento armato al di sopra dell'attuale piazzale senza eseguire scavi in litografie di terreno già presenti durante la prima e la seconda guerra mondiale, pertanto non risulta necessario prevedere la bonifica bellica.

2. Successione dei lavori

La forma, le principali dimensioni e le caratteristiche fondamentali dell'opera da realizzare risultano dalle definizioni contenute nel presente Capitolato, dagli elaborati grafici e dal piano di sicurezza e coordinamento (PSC) facenti parte integrante del Progetto Esecutivo.

In linea generale, le principali lavorazioni si eseguiranno come segue:

- *attività preliminari all'apertura del cantiere;*
- *installazione cantiere (a livello stradale);*
- *Sfalcio erba e taglio alberi;*

- *Movimentazione e smaltimento terreno accumulato esistente sul lato del piazzale;*
- *Demolizione e smaltimento manufatto esistente;*
- *Scavi a sezione obbligata per la realizzazione delle nuove condotte delle acque bianche che integreranno quelle già esistenti;*
- *Fornitura e posa in opera delle nuove condotte delle acque bianche realizzate in PVC con diametro esterno 315 mm e spessore 9,2 mm e adagiate su letto di sabbia con granulometria 0-3 mm;*
- *Posa in opera di nuovi pozzetti prefabbricati di calcestruzzo e di dimensioni 50x50 cm, 60x60 cm con relative caditoie in fusione di ghisa a grafite lamellare o sferoidale;*
- *Scavi a sezione obbligata per la realizzazione delle nuove linee elettriche per alimentare i 12 punti luce previsti in progetto;*
- *Scavi a sezione obbligata per la realizzazione delle nuove dorsali elettriche;*
- *Fornitura e posa in opera di cavo flessibile conforme CEI 20-13 sezione 16 mmq, isolato con gomma etilenpropilenica*
- *Fornitura e posa in opera di 12 quadri elettrici + apparecchi di illuminazione*
- *Scavi a sezione obbligata per la realizzazione delle nuove dorsali idriche;*
- *Fornitura e posa in opera di tubo reticolato multistrato precoibentato diametro 32 mm*
- *Fornitura e posa in opera di 12 valvole a sfera a passaggio totale*
- *Realizzazione di sottofondo con materiale di cava per portare in quota circa metà del nuovo piazzale;*
- *Fornitura e posa in opera di armatura metallica con un'incidenza di 60 kg/mc di getto di calcestruzzo;*
- *Fornitura e posa in opera di calcestruzzo RCK 30, classe XC2, consistenza S4, pendenzato per coinvolgere le acque piovane nelle caditoie previste in progetto;*
- *Rimozione di recinzione e cancelli esistenti compreso i cordoli ed i pilastri in c.a.;*
- *Costruzione di nuovo cordolo in c.a. su cui ancorare la nuova recinzione, il tutto con calcestruzzo XC2 consistenza S4;*
- *Costruzione di nuovi pilastri in c.a. su cui ancorare i nuovi cancelli;*
- *Fornitura e posa di nuova recinzione in grigliato metallico;*
- *Fornitura e posa di nuovi cancelli in acciaio con apertura e chiusura elettrica;*
- *Asportazione di pavimentazione in conglomerato bituminoso di fronte all'ingresso lato mare;*

- *Fornitura e posa in opera di pavimentazione stradale in conglomerato bituminoso di fronte all'ingresso lato mare;*

3. Normativa tecnica di riferimento

Le opere civili ed impiantistiche saranno realizzate nel rispetto dei più moderni criteri della tecnica in uso, della buona regola d'arte con riferimento a le Leggi, Norme, Regolamenti, Disposizioni e Direttive Comunitarie vigenti su territorio nazionale in materia di edilizia, impianti, antinquinamento, igiene del lavoro e prevenzione infortuni vigenti all'atto dell'esecuzione dei lavori. Si intendono pertanto operanti, a termine di legge, le altre e/o nuove disposizioni legislative e regolamenti applicabili sebbene non espressamente citate nel presente Capitolato.

A titolo generale si richiamano le principali fonti normative che regolano le attività di che trattasi:

- *D.Lgs. n° 36 in data 31.03.2023 e successive modificazioni ed integrazioni;*
- *Ove possibile D.P.R. 236/2012, D.lgs.207/2010.*
- *Condizioni Tecniche relative agli articoli dei prezziari citati in “Tariffa”;*
- *vigenti normative sulla sicurezza sui cantieri e normative sul lavoro (D.Lgs. n° 81/2008).*

4.1 Interpretazione del contratto e del capitolato speciale d'appalto

In caso di discordanza tra i vari elaborati di progetto vale la soluzione più aderente alle finalità per le quali il lavoro è stato progettato e comunque quella meglio rispondente ai criteri di ragionevolezza e di buona tecnica esecutiva.

In caso di norme del presente Capitolato speciale tra loro non compatibili o apparentemente non compatibili, trovano applicazione in primo luogo le norme eccezionali o quelle che fanno eccezione a regole generali, in secondo luogo quelle maggiormente conformi alle disposizioni legislative o regolamentari oppure all'ordinamento giuridico, in terzo luogo quelle di maggior dettaglio e infine quelle di carattere ordinario.

L'interpretazione delle clausole contrattuali, così come delle disposizioni del presente Capitolato speciale, è fatta tenendo conto delle finalità del contratto e dei risultati ricercati con l'attuazione del progetto approvato; per ogni altra evenienza trovano applicazione gli articoli da 1362 a 1369 del codice civile.

4.2 Consegna dei lavori, tempo utile per l'ultimazione delle opere, programma di esecuzione, sospensioni e riprese lavori, proroghe

La consegna dei lavori è effettuata dal direttore dei lavori, su autorizzazione del responsabile del procedimento per la fase di esecuzione, entro 45 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione, al predetto responsabile del procedimento per la fase di esecuzione, dell'intervenuta registrazione del decreto di approvazione del contratto da parte dell'Organo di controllo (Ufficio Centrale del Bilancio).

L'appaltatore è tenuto a presentarsi nel giorno e nel luogo indicati dal direttore dei lavori per ricevere la consegna dei lavori medesimi che deve risultare da verbale redatto in contraddittorio con l'Appaltatore stesso. Dalla data di tale verbale decorre il termine utile per il compimento dell'opera o dei lavori.

Qualora l'Appaltatore non si presenti nel giorno stabilito, il direttore dei lavori fissa una nuova data. La decorrenza del termine contrattuale resta comunque quella della data della prima convocazione. Qualora sia inutilmente trascorso il termine assegnato dal direttore dei lavori, la stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto e di incamerare la cauzione.

I lavori devono essere compiuti nel termine di giorni **180** (centottanta), solari consecutivi dalla data del verbale di consegna, compresi fra gli utili:

- ☐ i giorni festivi e semifestivi;
- ☐ i giorni necessari per l'impianto di cantiere, per eventuali indagini tecniche e per ogni altra prestazione e apprestamento propedeutici all'inizio dei lavori veri e propri;
- ☐ i periodi di inattività ed i rallentamenti lavorativi derivanti da avverse condizioni meteorologiche o per andamento stagionale sfavorevole, previsti in complessive **25 (venticinque)** giornate.

Sono, invece, esclusi i giorni in cui saranno redatti i verbali di consegna, di eventuali sospensioni, riprese e compimento dei lavori.

Qualora le giornate di avverse condizioni meteorologiche o climatiche risultassero, dalle verbalizzazioni reali, in numero maggiore di quelle come sopra previste, la scadenza del termine utile sarà protratta per un numero di giorni pari alla eccedenza rispetto alla previsione.

Nel caso in cui le giornate di avverse condizioni meteorologiche o climatiche risultassero, dalle verbalizzazioni reali, in numero minore di quelle come sopra previste, la scadenza del termine utile contrattuale onnicomprensivo resterà immutata.

Si precisa, inoltre, che non saranno considerati tra i giorni utili quelli di sciopero di categoria a carattere nazionale o regionale; saranno invece considerati “giorni utili” le eventuali giornate di sospensione per scioperi a carattere aziendale.

Nel caso di sospensione o di ritardo dei lavori per fatti imputabili all'appaltatore, resta fermo lo sviluppo esecutivo risultante dal cronoprogramma.

La sospensione dei lavori è ammessa nei soli casi previsti dall'art. 121 del Codice, previa sottoscrizione di apposito verbale di sospensione secondo le modalità ed i contenuti fissati nel comma 1 dell'art. 121. Le esigenze operative connesse ai compiti d'istituto delle Forze armate sono considerate ragioni di pubblico interesse ai sensi degli articoli 121, comma 2 del Codice e 41, comma 1 del Regolamento Difesa.

Il verbale di sospensione deve essere inoltrato entro cinque giorni dalla data della sua redazione, al Responsabile del Procedimento per l'esecuzione. Copia del verbale deve essere altresì inviata all'autorità che ha approvato il contratto.

Nel corso della sospensione, il direttore dei lavori, dopo aver dato le necessarie disposizioni relativamente all'opportunità della rimozione di eventuali macchinari e/o di attrezzature presenti in cantiere per evitare che l'appaltatore possa vantare pretese economiche nei confronti dell'Amministrazione, dispone visite al cantiere medesimo ad intervalli di tempo non superiori a 10 giorni, accertando le condizioni delle opere e lo stato di conservazione delle stesse. Sarà sua cura impartire ulteriori disposizioni qualora siano necessarie particolari attività manutentive, al fine di evitare danni alle opere già eseguite e facilitare la ripresa dei lavori.

Gli effetti e le conseguenze delle sospensioni sono disciplinati in conformità a quanto previsto dagli artt. 120 e 121 del Codice.

Il certificato di ultimazione può prevedere l'assegnazione di un termine perentorio, non superiore a sessanta giorni, per il completamento di lavorazioni di piccola entità, accertate da parte del direttore dei lavori come del tutto marginali e non incidenti sull'uso e sulla funzionalità dei lavori. Il mancato rispetto di questo termine comporta l'inefficacia del certificato di ultimazione e la necessità di redazione di nuovo certificato che accerti l'avvenuto completamento delle lavorazioni sopraindicate.

4.3 Proroghe

Se l'Appaltatore, per causa ad esso non imputabile, non è in grado di ultimare i lavori nel termine contrattuale di cui al precedente articolo, può chiedere la proroga del predetto termine, presentando apposita richiesta motivata almeno 45 giorni prima della scadenza del termine di cui al predetto articolo.

In deroga a quanto previsto al capoverso precedente, la richiesta può essere presentata anche se mancano meno di 45 giorni alla scadenza del termine di cui al precedente articolo, comunque prima di tale scadenza, se le cause che hanno determinato la richiesta si sono verificate posteriormente; in questo caso la richiesta deve essere motivata, anche in relazione alla specifica circostanza della tardività.

La richiesta è presentata al direttore di lavori il quale la trasmette tempestivamente al Responsabile del Procedimento, corredata dal proprio parere; se la richiesta è presentata direttamente al Responsabile del Procedimento questi acquisisce tempestivamente il parere del Direttore dei Lavori.

La proroga è concessa o negata con provvedimento scritto della Stazione appaltante entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta; il Responsabile del Procedimento può prescindere dal parere del Direttore dei Lavori se questi non si esprime entro 10 giorni e può discostarsi dallo stesso parere; nel provvedimento è riportato il parere del Direttore dei Lavori se questo è difforme dalle conclusioni del Responsabile del Procedimento.

Nei casi di cui al secondo capoverso i termini appena citati di 30 giorni e di 10 giorni sono ridotti rispettivamente a 10 giorni e a 3 giorni; negli stessi casi se la proroga è concessa formalmente dopo la scadenza del termine contrattuale, essa ha effetto retroattivo a partire da tale ultimo termine.

La mancata determinazione del Responsabile del Procedimento entro i termini sopra detti comporta e costituisce il rigetto della richiesta.

La concessione di una proroga non pregiudica i diritti spettanti all'esecutore per l'eventuale imputabilità della maggiore durata a fatto della stazione appaltante.

4.4 Sospensioni ordinate dal direttore dei lavori

Ai sensi dell'art. 121 del D. Lgs. 36/2023 e s.m.i., in tutti i casi in cui ricorrano circostanze speciali che impediscono in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d'arte, e che non siano prevedibili al momento della stipulazione del contratto, il direttore dei lavori può disporre la sospensione dell'esecuzione del contratto, compilando, se possibile con l'intervento dell'esecutore o di un suo legale rappresentante, il verbale di sospensione, con l'indicazione delle ragioni che hanno determinato l'interruzione dei lavori, nonché l'indicazione dello stato di avanzamento dei lavori, delle opere la cui esecuzione rimane interrotta e delle cautele adottate affinché alla ripresa le stesse possano essere continuate ed ultimate senza eccessivi oneri, della consistenza della forza lavoro e dei mezzi d'opera esistenti in cantiere al momento della sospensione. Il verbale è inoltrato al responsabile del procedimento entro cinque giorni dalla data della sua redazione.

La sospensione è disposta per il tempo strettamente necessario. Cessate le cause della sospensione, il RUP dispone la ripresa dell'esecuzione e indica il nuovo termine contrattuale. Anche il verbale di ripresa dei lavori deve essere tempestivamente redatto dal direttore dei lavori e inviato al RUP ai sensi dell'art. 121 del Codice, non appena siano venute a cessare le cause della sospensione; tale verbale, sottoscritto anche dall'esecutore, reca l'indicazione del nuovo termine contrattuale. Ove successivamente alla consegna dei lavori insorgano, per cause imprevedibili o di forza maggiore, circostanze che impediscano parzialmente il regolare svolgimento dei lavori, l'esecutore è tenuto a proseguire le parti di lavoro eseguibili, mentre si provvede alla sospensione parziale dei lavori non eseguibili, dandone atto in apposito verbale. Le contestazioni dell'esecutore in merito alle sospensioni dei lavori sono iscritte a pena di decadenza nei verbali di sospensione e di ripresa dei lavori, salvo che per le sospensioni inizialmente legittime, per le quali è sufficiente l'iscrizione nel verbale di ripresa dei lavori; qualora l'esecutore non intervenga alla firma dei verbali o si rifiuti di sottoscriverli, deve farne espressa riserva sul registro di contabilità. Nel caso in cui l'esecutore ritenga cessate le cause che hanno determinato la sospensione temporanea dei lavori e la stazione appaltante non abbia disposto la ripresa dei lavori stessi, l'esecutore stesso può diffidare per iscritto il responsabile

del procedimento a dare le necessarie disposizioni al direttore dei lavori perché provveda a quanto necessario alla ripresa; la diffida proposta ai fini sopra indicati, è condizione necessaria per poter iscrivere riserva all'atto della ripresa dei lavori, qualora l'esecutore intenda far valere l'illegittima maggiore durata della sospensione.

Nel caso di sospensioni totali o parziali dei lavori disposte dalla stazione appaltante per cause diverse da quelle sopra esposte o di cui al successivo paragrafo, l'esecutore può chiedere il risarcimento dei danni subiti, quantificato sulla base di quanto previsto dall'articolo 1382 del codice civile.

Qualora la sospensione, o le sospensioni, durino per un periodo di tempo superiore ad un quarto della durata complessiva prevista per l'esecuzione dei lavori stessi, o comunque quando superino sei mesi complessivi, l'esecutore può chiedere la risoluzione del contratto senza indennità; se la stazione appaltante si oppone, l'esecutore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti. Nessun indennizzo è dovuto all'esecutore negli altri casi.

4.5 Sospensioni ordinate dal responsabile del procedimento

Ai sensi dell'art. 121 del D. Lgs. 36/2012 e s.m.i., la sospensione può, altresì, essere disposta dal RUP per ragioni di necessità o di pubblico interesse, tra cui l'interruzione di finanziamenti per esigenze di finanza pubblica.

Rientrano tra le cause di pubblico interesse le sospensioni legate ai compiti d'istituto della Forza Armata.

4.6 Penali in caso di ritardo

Nel caso di mancato rispetto del termine stabilito per l'ultimazione dei lavori, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo viene applicata una penale pari **allo 1 per mille** (uno per mille) dell'importo netto contrattuale.

La penale, nella stessa misura percentuale di cui al precedente comma, trova applicazione anche in caso di ritardo:

- a) nell'inizio dei lavori rispetto alla data fissata dal Direttore dei Lavori per la consegna degli stessi ai sensi del precedente paragrafo "Consegna e inizio dei lavori"

- b) nell' inizio dei lavori per mancata consegna o per inefficacia del verbale di consegna imputabili all'Appaltatore che non abbia effettuato gli adempimenti prescritti, ancora ai sensi del precedente paragrafo "Consegna e inizio dei lavori"
- c) nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione, rispetto alla data fissata dal Direttore dei Lavori;
- d) nel rispetto dei termini imposti dalla direzione dei lavori per il ripristino di opere non accettabili o danneggiate.

La penale irrogata ai sensi del precedente capoverso è disapplicata se l'Appaltatore, in seguito all'andamento imposto ai lavori, rispetta il termine stabilito per l'ultimazione dei lavori di cui all'articolo "Termini per l'ultimazione dei lavori".

La penale di cui al secondo capoverso lettere a), b) e c) è applicata all'importo dei lavori ancora da eseguire; la penale di cui al secondo capoverso lettera d) è applicata all'importo dei lavori di ripristino o di nuova esecuzione ordinati per rimediare a quelli non accettabili o danneggiati.

Tutte le fattispecie di ritardi sono segnalate tempestivamente e dettagliatamente al Responsabile del Procedimento da parte del Direttore dei Lavori, immediatamente al verificarsi della relativa condizione, con la relativa quantificazione temporale; sulla base delle predette indicazioni le penali sono applicate in sede di conto finale ai fini della verifica in sede di collaudo.

L'importo complessivo delle penali determinate ai sensi dei commi 1, 2 non può superare il 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale; se i ritardi sono tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta percentuale trova applicazione il successivo articolo "Risoluzione del contratto per mancato rispetto dei termini", in materia di risoluzione del contratto.

L'applicazione delle penali non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione appaltante a causa dei ritardi.

4.7 Inderogabilità dei termini di esecuzione

Non costituiscono motivo di differimento dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare o continuativa conduzione secondo il relativo cronoprogramma esecutivo o della loro ritardata ultimazione:

- il ritardo nell'installazione del cantiere e nell'allacciamento alle reti tecnologiche necessarie al suo funzionamento, per l'approvvigionamento dell'energia elettrica e dell'acqua; l'adempimento di prescrizioni, o il rimedio a inconvenienti o infrazioni riscontrate dal direttore dei lavori o dagli organi di vigilanza in materia sanitaria e di sicurezza, ivi compreso il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione;
- l'esecuzione di accertamenti integrativi che l'appaltatore ritenesse di dover effettuare per la esecuzione delle opere di fondazione, delle strutture e degli impianti, salvo che siano ordinati dalla direzione dei lavori o espressamente approvati da questa;
- il tempo necessario per l'esecuzione di prove sui campioni, di sondaggi, analisi e altre prove assimilabili;
- il tempo necessario per l'espletamento degli adempimenti a carico dell'appaltatore comunque previsti dal presente Capitolato speciale;
- le eventuali controversie tra l'appaltatore e i fornitori, subappaltatori, affidatari, altri incaricati dall'appaltatore né i ritardi o gli inadempimenti degli stessi soggetti;
- le eventuali vertenze a carattere aziendale tra l'appaltatore e il proprio personale dipendente;
- le sospensioni disposte dalla Stazione appaltante, dal Direttore dei lavori, dal Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione o dal R.U.P. per inosservanza delle misure di sicurezza dei lavoratori nel cantiere o inosservanza degli obblighi retributivi, contributivi, previdenziali o assistenziali nei confronti dei lavoratori impiegati nel cantiere;
- le sospensioni disposte da MARIVIGILANZA, Servizio Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro per la Marina Militare, e/o dal personale ispettivo in relazione alla presenza di personale non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria o in caso di reiterate violazioni della disciplina in materia di superamento dei tempi di

lavoro, di riposo giornaliero e settimanale, ai sensi dell'articolo 14 del Decreto n. 81 del 2008, fino alla relativa revoca.

Non costituiscono altresì motivo di differimento dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare o continuativa conduzione secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione i ritardi o gli inadempimenti di ditte, imprese, fornitori, tecnici o altri, titolari di rapporti contrattuali con la Stazione appaltante (es. interferenze), se l'appaltatore non abbia tempestivamente denunciato per iscritto alla Stazione appaltante medesima le cause imputabili a dette ditte, imprese o fornitori o tecnici

4.8 Cauzione o fideiussione a titolo di garanzia definitiva

A garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, l'appaltatore costituisce una "garanzia definitiva" di natura fideiussoria e pari al 10% dell'importo contrattuale, ai sensi dell'art.117 del Codice. La mancata costituzione della garanzia definitiva determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della "garanzia provvisoria", presentata in sede di offerta, da parte della stazione appaltante che aggiudica, in questo caso, l'appalto o la concessione al concorrente che segue nella graduatoria.

In caso di aggiudicazione con ribassi superiori al dieci per cento, la garanzia da costituire è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il dieci per cento. Ove il ribasso sia superiore al venti per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al venti per cento.

Detta garanzia deve essere costituita con le modalità di cui all'art. 106 del Codice ed in conformità a quanto previsto dal D.M. 12 marzo 2004, n. 123 e deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art.1957, comma 2 del codice civile nonché la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

La garanzia fideiussoria è ridotta del 30% qualora l'appaltatore sia in possesso di certificazioni di sistema di qualità conforme alle norme europee delle serie UNI CEI ISO 9000 ai sensi dell'art. 106, comma 8 del Codice.

L'importo della garanzia è ridotto del 50%, non cumulabile con quella di cui al primo periodo, nei confronti delle micro, delle piccole e delle medie imprese e dei raggruppamenti di

operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da micro, piccole e medie imprese. L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 10 per cento, cumulabile con la riduzione di cui al primo e secondo periodo, quando l'operatore economico presenti una fideiussione, emessa e firmata digitalmente, che sia gestita mediante ricorso a piattaforme operanti con tecnologie basate su registri distribuiti ai sensi del comma 3. L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto fino ad un importo massimo del 20 per cento, cumulabile con le riduzioni di cui al primo e secondo periodo, quando l'operatore economico possieda uno o più delle certificazioni o marchi individuati, tra quelli previsti dall'allegato II.13, nei documenti di gara iniziali che fissano anche l'importo della riduzione, entro il limite massimo predetto. In caso di cumulo delle riduzioni, la riduzione successiva è calcolata sull'importo che risulta dalla riduzione precedente. Per fruire delle riduzioni di cui al presente comma l'operatore economico segnala, in sede di offerta, il possesso dei relativi requisiti e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti. In sede di prima applicazione del codice, l'allegato II.13 è abrogato a decorrere dalla data di entrata in vigore di un corrispondente regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica e il Ministro per gli affari europei, che lo sostituisce integralmente anche in qualità di allegato al codice

La cauzione è progressivamente svincolata secondo le modalità definite dall'art. 117 comma 8 del Codice.

In caso di inosservanza delle condizioni contrattuali e di quelle previste dal capitolato speciale d'appalto, l'Amministrazione Difesa potrà, di diritto, rivalersi sulla cauzione definitiva come sopra costituita.

La stazione appaltante può richiedere all'Appaltatore la reintegrazione della cauzione ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'Appaltatore.

4.9 Responsabilità verso terzi e assicurazione per danni di esecuzione

L'appaltatore è obbligato, ai sensi dell'art. 117, comma 10 del Codice a presentare al Responsabile del procedimento per la fase di esecuzione, almeno 10 giorni prima della consegna dei lavori, polizza assicurativa, in conformità a quanto previsto dal D.M. 12.3.04 n. 123, contro i danni che possono derivare alla stazione appaltante, nel corso dell'esecuzione dei lavori, a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni causati a terzi, sempre nel corso dell'esecuzione dei lavori.

La somma assicurata per le opere è pari all'importo contrattuale.

Il massimale per l'assicurazione contro la responsabilità civile verso terzi è pari al 5% della somma sopra indicata, con un minimo di € 500.000 ed un massimo di € 5.000.000 ai sensi dell'art. 117, comma 10 del Codice. Nel caso in specie è di € 500.000.

La polizza assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o, comunque, decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato, ai sensi dell'art. 117, comma 10 del Codice.

L'omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio non comporta l'inefficacia della garanzia.

4.10 Obblighi ed oneri a carico dell'appaltatore

L'appaltatore è tenuto al rispetto degli obblighi di cui agli articoli 32 del D.P.R. n.207/2010 oltre che quelli del Capitolato Generale.

DIRETTORE TECNICO DELL'APPALTATORE

L'appaltatore è tenuto a designare in sede di stipula del contratto un proprio "Direttore Tecnico o altro tecnico", quale responsabile atto a garantire la realizzazione dell'opera a regola d'arte e la conformità della stessa al progetto, per l'esercizio delle attività necessarie per l'esecuzione dei lavori a norma del contratto.

Qualora, nel corso dell'esecuzione delle opere, l'appaltatore intendesse variare la persona di cui sopra dovrà darne comunicazione per iscritto alla Direzione lavori per il necessario assenso del responsabile del procedimento della fase di esecuzione.

L'appaltatore è altresì tenuto a comunicare alla Direzione Lavori, prima dell'inizio dei lavori stessi, i nominativi dei propri Organi della sicurezza aziendale, con particolare riferimento al costituendo cantiere delle opere in parola, ai sensi del D. Lgs. 9 aprile 2008, n.81.

Il Direttore dei lavori ha il diritto, previa motivata comunicazione all'appaltatore, di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale per indisciplina, incapacità e grave negligenza.

ORGANIZZAZIONE E SICUREZZA DEL CANTIERE

L'Appaltatore dovrà designare nominativamente, all'atto della consegna dei lavori, un tecnico specializzato dipendente od iscritto in adeguato Albo professionale con l'incarico di dirigere l'organizzazione del cantiere e vigilare sulle condizioni di sicurezza e di impiego della manodopera, delle attrezzature e dei materiali. Detto tecnico specializzato è tenuto ad essere sempre presente sul cantiere.

L'appaltatore è tenuto, durante l'allestimento del cantiere, all'esecuzione dei lavori ed al ripiegamento del cantiere stesso, alla osservanza delle norme sulla prevenzione degli infortuni ed igiene del lavoro di cui al D. Min. Sviluppo Economico 22 gennaio 2008, n.37, al D. Lgs. 9 aprile 2008, n.81 e disposizioni successive ancorché emanate nel corso dei lavori.

L'appaltatore ha l'obbligo di rispettare il “piano di sicurezza e di coordinamento” predisposto e consegnatogli dalla stazione appaltante, o quello rettificato a seguito delle proposte integrative eventualmente da lui formulate, e di attenersi alle relative disposizioni attuative che saranno impartite in corso d'opera dal “coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione dei lavori”; l'appaltatore dovrà inoltre redigere e proporre alla Direzione lavori, nei modi stabiliti dal suddetto D. Lgs. n.81/2008, un Piano operativo di sicurezza che tenga conto della realtà organizzativa, tecnica, procedurale e tecnologica dell'impresa stessa. Nell'ipotesi di associazione temporanea di imprese o di consorzio, quanto sopra vale per l'impresa mandataria o designata quale capogruppo. Si precisa che l'importo degli oneri derivanti dall'attuazione di quanto disposto dai suddetti elaborati in materia di sicurezza di cantiere, espressamente indicati nel capitolato, sono proporzionali all'importo di ogni singolo acconto.

E' fatto obbligo all'appaltatore di adeguare l'orario di lavoro alle esigenze dell'Utente dell'immobile, presso il quale dovranno essere preventivamente assunte le necessarie informazioni.

Ove disposto dal Direttore dei Lavori, l'appaltatore dovrà tenere aggiornato in cantiere un registro, da esibire al visto di controllo del Direttore dei lavori medesimo o di chi per lui, nel quale dovranno essere giornalmente annotati i materiali affluenti in cantiere per essere impiegati nei lavori, quelli impiegati nell'esecuzione dei lavori stessi e quelli allontanati dal cantiere, con la risultante consistenza dei materiali ivi giacenti.

E' fatto divieto assoluto di accesso al cantiere al personale dell'impresa che, ove richiesto, rifiuti di sottoporsi a controllo personale o delle cose al seguito. La stazione appaltante declina qualsiasi responsabilità qualora il rifiuto di cui al presente comma comporti ritardi, intralci o anche l'impossibilità di eseguire il contratto.

Qualora il cantiere non sia ubicato all'interno di infrastrutture soggette a sorveglianza militare, l'appaltatore potrà affidare la custodia esclusivamente a persone provviste della qualifica di guardia particolare giurata, ai sensi dell'art.22 della legge 13.09.1982, n.646.

L'appaltatore deve mantenere la disciplina nei cantieri ed è obbligato ad osservare e far osservare dai suoi agenti ed operai i regolamenti e le disposizioni in genere emanati dalla stazione appaltante e dalle competenti autorità per il buon ordine e la disciplina dei lavori.

L'appaltatore deve assumere quali suoi agenti, capi di officina ed operai, persone idonee. Il direttore dei lavori ha facoltà di ordinare il cambiamento di attribuzioni nel personale dell'appaltatore nei casi di inettitudine e l'allontanamento del personale dai lavori nei casi di insubordinazione e malafede.

L'appaltatore in ogni caso rimane responsabile dei danni causati dall'imperizia, negligenza o malafede del personale stesso.

Per assicurare l'osservanza dei patti contrattuali, la stazione appaltante ha facoltà di far sorvegliare dai suoi delegati l'esecuzione dei lavori, mantenere personale di sorveglianza in tutti i cantieri, anche se esterni ai luoghi dei lavori, su tutti i mezzi di cui l'appaltatore si serva, nonché nelle officine di produzione e di lavorazione dei materiali. Quando ciò sia stabilito dai regolamenti, dal capitolato e dal contratto e quando la stazione appaltante, indipendentemente da ogni prescrizione regolamentare o contrattuale, rappresenti all'assuntore di volersi valere di

tale facoltà, l'assuntore stesso ha l'obbligo di avvertire in tempo utile la stazione appaltante dell'inizio delle lavorazioni di oggetti attinenti ai lavori e di darle tutte le notizie che essa riterrà necessarie per l'esercizio della vigilanza. Dovrà pure indicare, se richiesto, gli stabilimenti ai quali intende ordinare i materiali necessari per l'esecuzione del contratto.

I lavori devono essere eseguiti a perfetta regola d'arte ed i materiali da impiegarsi devono essere delle migliori qualità esistenti in commercio, esenti da ogni difetto e soddisfare a tutti gli altri requisiti indicati nel capitolato generale tecnico e nel capitolato speciale nonché nei Decreti portanti condizioni tecniche generali d'obbligo.

Quando si tratti di prodotti nazionali l'appaltatore è libero di approvvigionare i materiali ove meglio creda, purché essi abbiano i requisiti prescritti dal contratto, a meno che nelle condizioni generali, nel capitolo speciale o nella tariffa dei prezzi siano prescritte speciali limitazioni sulle provenienze dei materiali. L'appaltatore deve giustificare, con la presentazione di documenti idonei, la provenienza effettiva dei materiali, e prestarsi per sottoporli, a sue spese, a tutte quelle prove che il direttore dei lavori reputasse opportune per accertarne la qualità e la resistenza. I materiali non possono essere impiegati se non siano stati preventivamente accettati dal direttore dei lavori il quale ha diritto di rifiutare quelli che non riconosca adatti per la buona riuscita dei lavori stessi. I materiali rifiutati devono essere allontanati dai cantieri dei lavori entro il termine stabilito dal direttore dei lavori ed a conveniente distanza; mancando l'appaltatore di uniformarsi alla disposizione relativa, il direttore dei lavori ha diritto di provvedervi direttamente, addebitando all'appaltatore la relativa spesa, che verrà trattenuta sul primo certificato di acconto.

L'accettazione dei materiali non pregiudica il diritto della stazione appaltante di rifiutare, in qualunque tempo fino al collaudo, le opere eseguite con materiali non corrispondenti alle condizioni contrattuali, e di procedere, nel caso di difetti di costruzione. Quando l'appaltatore presenti concreta domanda per iscritto ed i relativi campioni, la stazione appaltante può prendere in esame proposte per la sostituzione della qualità dei materiali e della loro provenienza, se prescritta, riservandosi però la facoltà piena di accettare e respingere le dette proposte. Qualora, anche senza opposizione del direttore dei lavori, l'appaltatore abbia di sua iniziativa, impiegato materiali di peso e dimensioni eccedenti quelle prescritte, oppure di qualità migliore o di magistero più accurato, egli non ha diritto ad alcun aumento dei prezzi, quali che siano i vantaggi che possono derivare alla stazione appaltante; ed in tal caso l'accreditamento dell'appaltatore viene fatto come se i materiali avessero il peso e le

dimensioni, le qualità ed il magistero stabiliti nel contratto. Al contrario, qualora si impiegassero oggetti o materiali di peso, caratteristiche e/o dimensioni minori di quelli prescritti, oppure di qualità inferiore o di lavorazione meno accurata, essi, saranno conteggiati riducendo in proporzione del minor peso, delle minori dimensioni e della diversa qualità e lavorazione i corrispondenti prezzi.

Tutti gli oneri generali e specifici comunque connessi agli obblighi sopra elencati sono a completo carico e spesa dell'appaltatore, essendosene tenuto debito conto nella determinazione dei singoli prezzi unitari, a misura od a corpo del capitolato d'appalto.

TUTELA DEI LAVORATORI E CLAUSOLA SOCIALE

L'appaltatore deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori.

In relazione ad eventuali inadempienze nel versamento dei contributi ed oneri sociali dovuti in base alla legge, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 11, comma 6 del Codice. In caso di ottenimento, da parte del Responsabile del procedimento per la fase di esecuzione, del documento unico di regolarità contributiva (DURC) che segnali un'inadempienza contributiva relativa ad uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto, il medesimo trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza.

Il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate è disposto dall'Amministrazione direttamente agli enti previdenziali e assicurativi, compresa la cassa edile. In ogni caso sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50%.

Le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte dell'Organo competente del certificato di collaudo o di regolare esecuzione previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.

Dopo la stipula del contratto, il Responsabile del procedimento per la fase di esecuzione, acquisisce il DURC ogni centoventi giorni e lo utilizza per le finalità di cui al comma 4, lettere d) ed e), dell'articolo 31 della legge n. 98/2013, fatta eccezione per il pagamento del saldo finale per il quale è in ogni caso necessaria l'acquisizione di un nuovo DURC. Nei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, il Responsabile del procedimento per la fase di esecuzione, acquisisce d'ufficio il documento unico di regolarità contributiva (DURC) in corso

di validità relativo ai subappaltatori ai fini del rilascio dell'autorizzazione di cui all'art.119, comma 4 del Codice, nonché nei casi previsti al comma 4, lettere d) ed e) dello stesso art. 31 della legge n. 98/2013. Ai sensi dell'art. 119, comma 9 del Codice, l'appaltatore deve trasmettere alla Direzione Lavori, prima dell'inizio dei lavori, la documentazione attestante l'avvenuta denuncia dell'appalto, o subappalto, agli enti previdenziali, inclusa la cassa edile, assicurativi ed antinfortunistici, anche relativamente alle imprese subappaltatrici.

In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'appaltatore o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi di cui all'articolo 119 del Codice impiegato nell'esecuzione del contratto, il Responsabile del procedimento per la fase di esecuzione invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l'appaltatore, a provvedervi entro i successivi quindici giorni. Decorso infruttuosamente il suddetto termine e ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, l'Amministrazione potrà pagare anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'Appaltatore del contratto ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente nel caso in cui sia previsto il pagamento diretto ai sensi dell'art. 119, comma 11, del Codice.

I pagamenti di cui sopra sono provati dalle quietanze predisposte a cura del Responsabile del procedimento per la fase di esecuzione e sottoscritte dagli interessati.

Nel caso di formale contestazione delle richieste di pagamento da parte dei soggetti inadempienti, il Responsabile del procedimento per la fase di esecuzione provvede all'inoltro delle richieste e delle contestazioni alla direzione provinciale del lavoro competente per i necessari accertamenti.

ONERI VARI A CARICO DELL'APPALTATORE

Fermo restando il principio che la responsabilità delle opere realizzate spetta unicamente all'appaltatore, questi è tenuto a presentare, a sua propria cura e spese, la progettazione "cantierabile" delle opere, (a cura di un professionista iscritto ad ordine o collegio professionale) sulla scorta del progetto esecutivo posto a base dell'appalto dalla stazione appaltante.

Inoltre l'appaltatore è tenuto a predisporre, ove ne ricorrano gli estremi, tutta la documentazione tecnica necessaria per il rilascio di licenze, approvazioni e nulla osta da parte

degli Uffici Tecnici della stazione appaltante preposti a verifiche e controlli di sicurezza previsti dalle normative vigenti e relative disposizioni attuative interne. L'appaltatore è soggetto allo stesso onere negli altri casi in cui il rilascio di licenze, approvazioni e nulla osta siano di esclusiva competenza di enti esterni alla stazione appaltante.

L'appaltatore è obbligato ad apportare agli elaborati di progetto le eventuali modifiche richieste dai predetti Uffici Tecnici della stazione appaltante e quelle che il Direttore dei lavori riterrà necessarie per la migliore riuscita delle opere, nell'ambito delle proprie competenze.

All'atto della sottoscrizione del certificato di ultimazione dei lavori l'appaltatore è tenuto a produrre:

- ☐ la documentazione necessaria per effettuare l'inventario o l'aggiornamento dell'inventario relativamente ai lavori eseguiti, in quadruplice copia, sui modelli regolamentari che saranno forniti dalla Direzione lavori;
- ☐ n.1 copia in formato digitale e n.1 copie originale firmate dal professionista e controfirmate dall'appaltatore, dei disegni di progetto (piante, sezioni, dettagli costruttivi, schemi degli impianti realizzati, ecc.) redatti in scala appropriata, secondo le prescrizioni della Direzione Lavori ed aggiornati in base alle eventuali modifiche intervenute in corso d'opera;
- ☐ nel caso di impianti elencati all'art.1, comma 2 del D.M. Sviluppo Economico 22 gennaio 2008, n. 37 , la dichiarazione di conformità alle regole dell'arte di cui all'art. 7 del predetto D.M.;
- ☐ tutte le certificazioni e verbalizzazioni concernenti omologazioni e prime verifiche degli impianti soggetti a vigilanza (da parte dei Vigili del Fuoco, Ufficio Tecnico Omologazioni e Verifiche di GENIODIFE, ecc.), prove di funzionamento, campionature, prove e verifiche prescritte dalla normativa vigente in generale od espressamente dalle condizioni tecniche del capitolato speciale.
- ☐ l'esecuzione di un collaudo statico resta stabilito che gli oneri da corrispondere al collaudatore sono a carico dell'Amministrazione Difesa.

- L'appaltatore dovrà provvedere a propria cura e spese all'assistenza tecnica ed alle attrezzature necessarie per le operazioni di collaudo e di collaudo statico e per i relativi ripristini, ai sensi dell'art. 224 del D.P.R. n.207/2010.
- L'eventuale inosservanza degli obblighi sopraindicati per cause imputabili all'impresa costituisce, ad ogni effetto, inadempienza contrattuale e, previa diffida, la stazione appaltante potrà non riconoscere il compimento delle opere ed avvalersi della clausola penale, delle garanzie anche fideiussorie prestate dall'impresa, fatto salvo il diritto al risarcimento del maggior danno subito.
- Qualora l'appaltatore rivesta una delle forme indicate dagli articoli 1 e 2 del D.P.C.M. 11.05.1991 n. 187, concernente il "Regolamento per il controllo delle composizioni azionarie dei soggetti aggiudicatari di opere pubbliche e per il divieto delle intestazioni fiduciarie" (G.U. 21.06.1991 n. 144), deve fornire, nei termini prescritti, gli elementi richiesti dal Regolamento medesimo. Eventuali variazioni a quanto comunicato in sede di stipula, verificatesi in corso d'opera, superiori al 2% della composizione societaria, dovranno essere prontamente segnalate alla Direzione lavori e alla stazione appaltante; quest'ultima provvederà alla successiva segnalazione al Ministero per le Infrastrutture e Trasporti.

TRASPORTI E PESATURA DI MATERIALI

Tutti i trasporti da effettuare sia all'interno del cantiere sia all'esterno per l'affluenza del personale dell'appaltatore e per l'approvvigionamento dei materiali, a qualsiasi distanza, comprese le operazioni di carico e scarico, sono a totale carico dell'appaltatore.

Tutti gli oneri connessi alla cernita, trasporto e al conferimento alle discariche autorizzate dei materiali di risulta provenienti da scavi o demolizioni sono a carico dell'appaltatore. Il Direttore dei lavori può disporre il trasporto dei materiali che, a suo giudizio, possono essere utilmente reimpiegati presso Enti militari, fino ad una distanza massima di 100 Km salva diversa prescrizione delle condizioni tecniche di cui al Capitolato speciale. Di norma, tutti i materiali da conteggiarsi a peso dovranno essere pesati prima della loro posizione in opera, su una pesa pubblica e, in mancanza di questa, su di una pesa privata ed alla presenza del delegato della Direzione lavori, con spese a carico dell'appaltatore. Per taluni manufatti il peso potrà

essere anche desunto da manuali tecnici oppure da pesatura diretta di campionature statisticamente rilevanti.

4.11 Danni

Qualora nella esecuzione dei lavori avvengono sinistri alle persone, o danni alle proprietà, il direttore dei lavori compila apposita relazione da trasmettere senza indugio al responsabile del procedimento indicando il fatto e le presumibili cause ed adotta gli opportuni provvedimenti finalizzati a ridurre per la stazione appaltante le conseguenze dannose.

Sono a carico dell'Appaltatore tutte le misure, comprese le opere provvisorie, e tutti gli adempimenti per evitare il verificarsi di danni alle opere, all'ambiente, alle persone e alle cose nella esecuzione dell'appalto.

L'onere per il ripristino di opere o il risarcimento di danni ai luoghi, a cose o a terzi determinati da mancata, tardiva o inadeguata assunzione dei necessari provvedimenti è a totale carico dell'Appaltatore, indipendentemente dall'esistenza di adeguata copertura assicurativa.

L'Appaltatore non può pretendere compensi per danni alle opere o provviste se non in casi di forza maggiore e nei limiti consentiti dal contratto.

Nel caso di danni causati da forza maggiore l'Appaltatore ne fa denuncia al direttore dei lavori nei termini stabiliti dai capitolati speciali o, in difetto, entro cinque giorni da quello dell'evento, a pena di decadenza dal diritto al risarcimento.

L'Appaltatore non può sospendere o rallentare l'esecuzione dei lavori, tranne in quelle parti per le quali lo stato delle cose debba rimanere inalterato sino a che non sia eseguito l'accertamento dei fatti.

Appena ricevuta la denuncia di cui sopra, il direttore dei lavori procede, redigendone processo verbale alla presenza dell'Appaltatore, all'accertamento:

- a) dello stato delle cose dopo il danno, rapportandole allo stato precedente;
 - b) delle cause dei danni, precisando l'eventuale causa di forza maggiore;
 - c) della eventuale negligenza, indicandone il responsabile;
 - d) dell'osservanza o meno delle regole dell'arte e delle prescrizioni del direttore dei lavori;
 - e) dell'eventuale omissione delle cautele necessarie a prevenire i danni,
- al fine di determinare il risarcimento al quale può avere diritto l'Appaltatore stesso.

Nessun indennizzo è dovuto quando a determinare il danno abbia concorso la colpa dell'Appaltatore o delle persone delle quali esso è tenuto a rispondere.

I danni prodotti da piene ai lavori di difesa di corsi d'acqua o di mareggiate, quando non siano stati ancora iscritti a libretto, sono valutati in base alla misurazione provvisoria fatta dagli assistenti di cantiere. Mancando la misurazione, l'Appaltatore può dare la dimostrazione dei lavori eseguiti con idonei mezzi di prova, ad eccezione di quella testimoniale.

4.12 Pagamenti

Il pagamento degli acconti e del saldo sarà effettuato mediante ordini di pagare e ordinativi secondari di pagamento, intestati all'Appaltatore contraente, estinguibili mediante accreditamento sul c/c bancario del creditore. A tal uopo, l'appaltatore deve indicare almeno un conto corrente dedicato, anche non in via esclusiva, alle commesse pubbliche ai sensi dell'art.3 della legge 13/08/2010, n.136 e s.m. e i., con specifica indicazione delle persone delegate ad operare sul conto corrente indicato.

L'appaltatore medesimo assume altresì tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti nella predetta legge n.136/2010 e s.m. e i.. Si impegna, inoltre, a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura – Ufficio territoriale del Governo competente per territorio della notizia dell'inadempimento della controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

La fatturazione, così come previsto dal D.M. 3 aprile 2013, n. 55 “Regolamento in materia di emissione, trasmissione e ricevimento della fattura elettronica da applicarsi alle amministrazioni pubbliche ai sensi dell'articolo 1, commi da 209 a 213, della Legge 24 dicembre 2007, n. 224”, dovrà avvenire con emissione di fattura elettronica attraverso il Sistema di Interscambio (SDI).

Il riconoscimento della fattura contemplato nel suddetto decreto n. 55/2013 non costituisce riconoscimento del debito fino ad avvenuto emissione del relativo certificato di pagamento per gli acconti o del certificato di collaudo per il saldo nei termini di legge.

Ai sensi dell'art. 125, comma 1 del Codice è prevista la corresponsione in favore dell'appaltatore di un'anticipazione calcolata sul valore sul valore del contratto, secondo le disposizioni di legge vigenti all'atto del contratto.

La predetta anticipazione, erogata entro 15 (quindici) giorni dalla data di effettivo inizio dei lavori, accertata dal Responsabile del Procedimento per la fase di esecuzione, è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria, costituita e progressivamente svincolata con le modalità indicate dal medesimo art. 125, comma 1 del Codice, da presentare alla Direzione Lavori almeno 10 giorni prima della consegna dei lavori. Il beneficiario decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, a valere anche sugli eventuali pagamenti successivi, se l'esecuzione dei lavori non precede secondo i tempi contrattuali, e sulle somme restituite sono dovuti gli interessi corrispettivi al tasso legale con decorrenza dalla data di erogazione dell'anticipazione.

La contabilizzazione sarà eseguita a corpo con acconti al raggiungimento di uno stato di avanzamento lavori pari a € 350.000,00 per un totale di sei acconti.

Il pagamento della rata di saldo è subordinato alla costituzione di garanzia fideiussoria, bancaria o assicurativa in conformità a quanto previsto dal D.M. 12.3.04 n. 123, di importo pari al saldo da liquidare, maggiorato del tasso di interesse legale applicato per il periodo intercorrente tra il collaudo a carattere provvisorio ed il collaudo definitivo.

Nel caso in cui l'appaltatore non presenti preventivamente la prescritta garanzia fideiussoria, il termine di 60 (sessanta) giorni decorre dalla presentazione della stessa.

Il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'art. 1666, comma 2 del codice civile.

Il committente e l'Ente Esecutivo Competente, restano/resta esonerati/o da qualsiasi responsabilità derivante dalle variazioni delle modalità di pagamento di cui sopra, ovvero da quelle successive, non comunicate tempestivamente e legalmente giustificate.

Ogni eventuale richiesta di variante alla suddetta modalità di pagamento dovrà essere sottoscritta dal Legale Rappresentante dell'Appaltatore, e fatta pervenire in tempo utile perché l'Amministrazione della Difesa possa procedere ai pagamenti così come richiesti.

Essa non avrà effetto per i mandati già emessi.

L'emissione di ogni certificato di pagamento è subordinata:

- all'acquisizione del DURC dell'Appaltatore;
- agli adempimenti di legge in favore dei subappaltatori e subcontraenti, se sono stati stipulati contratti di subappalto o subcontratti di cui allo stesso articolo;

- all'ottemperanza alle prescrizioni in materia di tracciabilità dei pagamenti;
- ai sensi dell'articolo 48-bis del d.P.R. n. 602 del 1973, introdotto dall'articolo 2, comma 9, della legge n. 286 del 2006, all'accertamento, da parte della Stazione appaltante, che il beneficiario non sia inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno all'importo da corrispondere con le modalità di cui al d.m. 18 gennaio 2008, n. 40; in caso di inadempimento accertato, il pagamento è sospeso e la circostanza è segnalata all'agente della riscossione competente per territorio.

4.13 Ritardi nell'emissione dei certificati di pagamento e nei pagamenti

Qualora l'emissione del certificato di pagamento delle rate di acconto e del saldo non avvenga entro il termine stabilito dal precedente articolo 11, per causa imputabile alla stazione appaltante, spettano all'appaltatore gli interessi corrispettivi al tasso legale sulle somme dovute, fino alla data di emissione di detto certificato. Qualora il ritardo nell'emissione del certificato di pagamento superi i sessanta giorni, dal giorno successivo spettano all'appaltatore gli interessi moratori.

In caso di ritardo nell'effettuazione del pagamento delle rate di acconto e di saldo dei lavori, rispetto ai termini stabiliti al precedente articolo 11, per cause imputabili alla stazione appaltante, spettano all'appaltatore gli interessi moratori sulle somme dovute, fino alla data di emissione dell'ordine di pagare, come quantificati ai sensi del D. Lgs. n. 231/2002 .

All'appaltatore spetta altresì quanto previsto dall'art.6, comma 2, primo periodo del D. Lgs. n.231/2002 a titolo di risarcimento del danno. Le somme indicate sono riconosciute senza necessità di apposite domande o riserve e sono comprensive del maggior danno ai sensi dell'art.1224, secondo comma, del Codice Civile.

Nel calcolo dei giorni di ritardo non si terrà conto di quelli imputabili a fatto dell'appaltatore.

4.14 Disciplina del subappalto

In linea con quanto previsto nel bando di gara ed in relazione a quanto espressamente richiesto dall'appaltatore all'atto dell'offerta, è ammesso il subappalto nei termini e limiti indicati dall'art. 119 del Codice e s.m.i..

Le specifiche richieste di subappalto, sempre in ottemperanza della succitata normativa, devono essere presentate, dopo la formalizzazione della consegna dei lavori, alla competente Direzione Esecutiva Periferica per le conseguenti autorizzazioni.

E' fatto obbligo all'appaltatore che abbia dichiarato in sede di offerta di volersi avvalere del subappalto delle opere o del cottimo, di presentare alla stazione appaltante, almeno 20 giorni prima dell'effettivo inizio dell'esecuzione delle relative lavorazioni, la documentazione di cui all'art.105, comma 7 del Codice.

Ai sensi dell'art. 105, comma 13 del Codice, la stazione appaltante (qualora previsto nel contratto di subappalto) corrisponde direttamente al subappaltatore, al cottimista, al prestatore di servizi ed al fornitore di beni o lavori, l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei seguenti casi:

- a) quando il subappaltatore o il cottimista è una microimpresa o piccola impresa;**
- b) in caso inadempimento da parte dell'appaltatore;**
- c) su richiesta del subappaltatore e se la natura del contratto lo consente.**

Nell'atto autorizzativo di ciascun subappalto deve essere specificato quando i pagamenti vengono effettuati direttamente al/ai subappaltatore/i nelle fattispecie di cui ai alle suddette lettere a) e c).

L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto.

L'affidatario deposita il contratto di subappalto presso la stazione appaltante almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni. Al momento del deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante l'affidatario trasmette altresì la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal Codice in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza di motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. Nel caso attraverso apposita verifica abbia dimostrato la sussistenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80, l'affidatario provvederà a sostituire i subappaltatori non idonei.

Il contratto di subappalto, corredato della documentazione tecnica, amministrativa e grafica direttamente derivata dagli atti del contratto affidato, indicherà puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici.

Il contraente principale è responsabile in via esclusiva nei confronti della stazione appaltante. L'aggiudicatario è responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi tranne nel caso in cui la stazione appaltante corrisponde direttamente al subappaltatore l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi, quando il subappaltatore o il cottimista è una microimpresa o piccola impresa ovvero su richiesta del subappaltatore e la natura del contratto lo consente. L'eventuale pagamento diretto del subappaltatore da parte della stazione appaltante avviene anche in caso di inadempimento da parte dell'appaltatore.

L'affidatario è tenuto ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni. E', altresì, responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto, nonché degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente. L'affidatario e, per suo tramite, i subappaltatori, trasmettono alla stazione appaltante prima dell'inizio dei lavori la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, ove presente, assicurativi e antinfortunistici, nonché copia dei piani di sicurezza. Ai fini del pagamento delle prestazioni rese nell'ambito dell'appalto o del subappalto, la stazione appaltante acquisisce d'ufficio il documento unico di regolarità contributiva in corso di validità relativo all'affidatario e a tutti i subappaltatori. Al fine di contrastare il fenomeno del lavoro sommerso ed irregolare, il documento unico di regolarità contributiva sarà comprensivo della verifica della congruità della incidenza della mano d'opera relativa allo specifico contratto affidato. Per i contratti relativi a lavori, in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'esecutore o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, nonché in caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva, si applicheranno le disposizioni di cui all'articolo 11, commi 6 del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i.

Il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale. Il subappaltatore è tenuto ad applicare i medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro del contraente principale, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto oppure riguardino le lavorazioni relative alle categorie prevalenti e siano incluse nell'oggetto sociale del contraente principale. L'affidatario

corrisponde i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso; la stazione appaltante, sentito il direttore dei lavori, il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione oppure il direttore dell'esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione. L'affidatario è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di quest'ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.

Nei cartelli esposti all'esterno del cantiere devono essere indicati anche i nominativi di tutte le imprese subappaltatrici.

L'affidatario che si avvale del subappalto o del cottimo deve allegare alla copia autentica del contratto la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'articolo 2359 del codice civile con il titolare del subappalto o del cottimo. Analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuno dei soggetti partecipanti nel caso di raggruppamento temporaneo, società o consorzio. La stazione appaltante provvede al rilascio dell'autorizzazione al subappalto entro trenta giorni dalla relativa richiesta; tale termine può essere prorogato una sola volta, ove ricorrano giustificati motivi. Trascorso tale termine senza che si sia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa. I piani di sicurezza di cui al decreto legislativo del 9 aprile 2008, n.81 saranno messi a disposizione delle autorità competenti preposte alle verifiche ispettive di controllo dei cantieri. L'affidatario sarà tenuto a curare il coordinamento di tutti i subappaltatori operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dai singoli subappaltatori compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall'affidatario. Nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo o di consorzio, detto obbligo incombe al mandatario. Il direttore tecnico di cantiere è responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori.

4.15 Modifiche dei contratti durante il periodo di efficacia

Nessuna variazione o addizione al progetto approvato può essere introdotta dall'appaltatore se non è disposta dal Direttore Lavori e preventivamente approvata dal Responsabile del procedimento e dalla stazione appaltante nel rispetto delle condizioni e dei limiti indicati all'art. 12 del Codice.

Il mancato rispetto di tale disposizione non dà titolo al pagamento dei lavori non autorizzati e comporta la rimessa in pristino, a carico dell'appaltatore, dei lavori e delle opere nella situazione originaria secondo le disposizioni del direttore dei lavori.

L'appaltatore ha l'obbligo di eseguire tutte le variazioni ritenute opportune dalla stazione appaltante e che il direttore lavori gli abbia ordinato purché non mutino sostanzialmente la natura dei lavori compresi nell'appalto.

Le eventuali modifiche o varianti del contratto di appalto potranno essere autorizzate dal RUP con le modalità previste dall'ordinamento della stazione appaltante e possono essere formalizzate senza una nuova procedura di affidamento nei casi contemplati dal Codice dei contratti all'art. 106, comma 1.

Dovranno, essere rispettate le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 36/2023 s.m.i. ed i relativi atti attuativi, nonché agli articoli del D.P.R. n. 207/2010 ancora in vigore.

Le varianti saranno ammesse anche a causa di errori o di omissioni del progetto esecutivo che pregiudicano, in tutto o in parte, la realizzazione dell'opera o la sua utilizzazione, senza necessità di una nuova procedura a norma del Codice, se il valore della modifica risulti al di sotto di entrambi i seguenti valori:

- le soglie fissate all'articolo 14 del Codice dei contratti;
- il 15 per cento del valore iniziale del contratto per i contratti di lavori sia nei settori ordinari che speciali.

Tuttavia la modifica non potrà alterare la natura complessiva del contratto. In caso di più modifiche successive, il valore sarà accertato sulla base del valore complessivo netto delle successive modifiche. Qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, la stazione appaltante può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario. In tal caso l'appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto.

Il direttore dei lavori può disporre modifiche di dettaglio, qualora inferiori al 5% del valore delle opere e non comportanti aumento o diminuzione dell'importo contrattuale comunicandole preventivamente al RUP, ai sensi dell'art 8, comma 7 del DM 49/18.

Le varianti alle opere in progetto saranno ammesse solo per le motivazioni e nelle forme previste dall'art. 120 del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i.

Le variazioni sono valutate ai prezzi di contratto; ove per altro debbano essere eseguite categorie di lavori non previste in contratto o si debbano impiegare materiali per i quali non

risultati fissato il prezzo contrattuale si procederà alla determinazione ed al concordamento di nuovi prezzi.

4.16 Revisione Prezzi

La revisione dei prezzi è ammessa secondo le prescrizioni previste dall'art. 60 del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i.

Le prescrizioni di cui al precedente articolo non apportano modifiche che alterino la natura generale del contratto o dell'accordo quadro; si attivano al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, che determinano una variazione del costo dell'opera, della fornitura o del servizio, in aumento o in diminuzione, superiore al 5 per cento dell'importo complessivo e operano nella misura dell'80 per cento della variazione stessa, in relazione alle prestazioni da eseguire.

"Nelle more dell'aggiornamento del Prezzario Regionale della Regione Liguria recante il recepimento e la formalizzazione delle **Tipologie Omogenee di Lavorazioni (TOL)**, i relativi importi e parametri di incidenza sono stati determinati in via transitoria sulla base di stime tecniche progettuali ritenute congrue dal Progettista. I suddetti valori avranno carattere provvisorio e **saranno oggetto di eventuale ricalcolo o adeguamento** non appena la Regione Liguria provvederà all'aggiornamento ufficiale del proprio prezzario introducendo le predette TOL. Tale adeguamento avverrà nei limiti e secondo le modalità stabilite dalla normativa vigente in materia di contratti pubblici, senza che ciò costituisca automaticamente motivo di pretesa di maggiori compensi da parte dell'Appaltatore, se non nei casi espressamente previsti dalla legge."

4.17 Collaudo/ Collaudo in corso d'opera

Data l'entità economica dei lavori, l'Amministrazione eseguirà a chiusura dei lavori un Certificato di Regolare Esecuzione, così come previsto dall'art. 58 del D.P.R. n. 236 del 15 novembre 2012.

Il certificato di regolare esecuzione è emesso non oltre tre mesi dalla data di ultimazione della prestazione oggetto del contratto.

4.18 Consegna anticipata delle opere

Nel caso in cui la stazione appaltante ritenga di doversi avvalere di opere già compiute, prima che intervenga il collaudo finale ai sensi dell'art. 230 del D.P.R. n.207/2010, può

procedere alla presa in consegna anticipata a condizione che siano state eseguite, con esito favorevole, le prove previste dal capitolato d'appalto e siano state acquisite tutte le certificazioni relative alle opere in cemento armato ed agli impianti tecnologici realizzati.

Il Collaudatore tecnico nominato o il Direttore dei Lavori effettuerà le constatazioni necessarie per accertare che l'occupazione possa farsi senza inconvenienti nei riguardi della stazione appaltante e senza lesioni di patti nei riguardi dell'appaltatore, e redige un verbale nel quale fa cenno delle constatazioni fatte e delle conclusioni a cui giunge. Detto verbale viene sottoscritto dal collaudatore e dall'appaltatore.

Quanto sopra non avrà incidenza sul giudizio definitivo riguardante il lavoro, espresso in sede di collaudo finale.

4.19 Definizione delle controversie, accordo bonario, arbitrato

Per le controversie concernenti l'esecuzione del presente contratto è escluso il ricorso al giudizio arbitrale di cui all'art. 209 del Codice, mentre si applica l'art. 25 del C.p.c..

Controversie

Il Direttore dei lavori o l'esecutore comunicano al Responsabile Unico del Procedimento o al Responsabile del procedimento per la fase di esecuzione, le contestazioni insorte circa aspetti tecnici che possano influire sull'esecuzione dei Lavori; il Responsabile Unico del Procedimento o il Responsabile del procedimento per la fase di esecuzione convoca le parti entro 15 (quindici) giorni dalla comunicazione e promuove, in contraddittorio, l'esame della questione al fine di risolvere la controversia. La decisione del Responsabile del Procedimento è comunicata all'esecutore il quale ha l'obbligo di uniformarvisi, salvo il diritto di iscrivere riserva nel Registro di Contabilità in occasione della sottoscrizione.

Se le contestazioni riguardano fatti, il Direttore dei Lavori redige in contraddittorio con l'imprenditore un processo verbale delle circostanze contestate o, mancando questi, in presenza di due testimoni. In quest'ultimo caso copia del verbale è comunicata all'esecutore per le sue osservazioni, da presentarsi al Direttore dei Lavori nel termine di 10 (dieci) giorni dalla data del ricevimento. In mancanza di osservazioni nel termine le risultanze del verbale si intendono definitivamente accettate.

L'esecutore, il suo rappresentante, oppure i testimoni firmano il processo verbale, che è inviato al Responsabile Unico del Procedimento o al Responsabile del procedimento per la fase di esecuzione con le eventuali osservazioni dell'esecutore. Le contestazioni e relativi ordini di servizio sono annotate nel giornale dei lavori.

Eccezioni e riserve dell'esecutore

Il registro di contabilità è firmato dall'esecutore, con o senza riserve, nel giorno in cui gli viene presentato. Nel caso in cui l'esecutore non firmi il registro, è invitato a farlo entro il termine perentorio di 15 (quindici) giorni e, qualora persista nell'astensione o nel rifiuto, se ne fa espressa menzione nel registro. Se l'esecutore firma con riserva il registro di contabilità, qualora l'esplicazione e la quantificazione non siano possibili al momento della formulazione della stessa, egli esplica, a pena di decadenza, nel termine di 15 (quindici) giorni, le sue riserve, scrivendo e firmando nel registro le corrispondenti domande di indennità e indicando con precisione le cifre di compenso cui crede di aver diritto, e le ragioni di ciascuna domanda.

Il Direttore dei Lavori, nei successivi 15 (quindici) giorni, espone nel registro le sue motivate deduzioni. Se il Direttore dei Lavori omette di motivare in modo esauriente le proprie deduzioni e non consente alla Stazione Appaltante la percezione delle ragioni ostative al riconoscimento delle pretese dell'esecutore, incorre in responsabilità per le somme che, per tale negligenza, la Stazione appaltante dovesse essere tenuta a sborsare.

Nel caso in cui l'esecutore non abbia firmato il registro nel termine di cui al comma precedente, oppure lo ha fatto con riserva, ma senza esplicitare le sue riserve nel modo e nel termine sopra indicato, i fatti registrati si intendono definitivamente accertati, e l'esecutore decade dal diritto di far valere in qualunque termine e modo le riserve o le domande che ad essi si riferiscono.

Ove per qualsiasi legittimo impedimento non sia possibile una precisa e completa contabilizzazione, il Direttore dei lavori può registrare in partita provvisoria sui libretti e di conseguenza sugli ulteriori documenti contabili, quantità dedotte da misurazioni sommarie. In tal caso l'onere dell'immediata riserva diventa operante quando in sede di contabilizzazione definitiva delle categorie di lavorazioni interessate vengono portate in detrazione le partite provvisorie.

L'esecutore è sempre tenuto ad uniformarsi alle disposizioni del Direttore dei Lavori, senza poter sospendere o ritardare il regolare sviluppo dei lavori quale che sia la contestazione o la riserva che egli iscriva negli atti contabili.

Le riserve sono iscritte a pena di decadenza sul primo atto dell'appalto idoneo a riceverle, successivo all'insorgenza o alla cessazione del fatto che ha determinato il pregiudizio dell'esecutore. In ogni caso, sempre a pena di decadenza, le riserve sono iscritte anche nel registro di Contabilità all'atto della firma immediatamente successiva al verificarsi o al cessare del fatto pregiudizievole. Le riserve non espressamente confermate sul conto finale si intendono abbandonate. Le riserve devono essere formulate in modo specifico ed indicare con precisione le ragioni sulle quali esse si fondano. In particolare, le riserve devono contenere a pena di inammissibilità la precisa quantificazione delle somme che l'esecutore, ritiene vi siano dovute. La quantificazione della riserva è effettuata in via definitiva, senza possibilità di successive integrazioni o incrementi rispetto all'importo iscritto. La stessa procedura si attua per le riserve sottoscritte sui verbali di sospensione e ripresa.

Accordo bonario

Qualora in seguito all'iscrizione di riserve sui documenti contabili, l'importo economico dell'opera possa variare tra il 5 ed il 15 per cento dell'importo contrattuale, si attiverà il procedimento dell'accordo bonario di tutte le riserve iscritte fino al momento dell'avvio del procedimento stesso.

Prima dell'approvazione del certificato di collaudo ovvero del certificato di regolare esecuzione, qualunque sia l'importo delle riserve, il responsabile unico del procedimento attiverà l'accordo bonario per la risoluzione delle riserve e valuterà l'ammissibilità e la non manifesta infondatezza delle riserve ai fini dell'effettivo raggiungimento del limite di valore del 15 per cento del contratto. Non potranno essere oggetto di riserva gli aspetti progettuali che sono stati oggetto di verifica ai sensi dell'articolo 42 del D.Lgs. n. 36/2023.

Il direttore dei lavori darà immediata comunicazione al responsabile unico del procedimento delle riserve, trasmettendo entro 15 giorni dal manifestarsi della riserva una propria relazione riservata.

Il responsabile unico del procedimento, acquisita la relazione riservata del direttore dei lavori e, ove costituito, dell'organo di collaudo, provvederà direttamente alla formulazione entro 90 giorni dalla ricezione della relazione riservata di una proposta di accordo bonario

ovvero entro 15 giorni alla nomina degli esperti segnalati dalla Camera arbitrale istituita presso l'ANAC con le modalità previste dall'articolo 210 comma 5 del D.Lgs. n. 36/2023.

Il Responsabile del Procedimento o l'esperto qualificato qualora nominato, acquisite ulteriori informazioni e dati, verificate le riserve in contraddittorio con il soggetto che le ha formulate, trasmette la proposta di accordo alla stazione appaltante e al soggetto che ha formulato le riserve.

Se la proposta è accettata dalle parti, entro quarantacinque giorni dal suo ricevimento, l'accordo bonario è concluso e viene redatto verbale sottoscritto dalle parti. L'accordo ha natura di transazione. Sulla somma riconosciuta in sede di accordo bonario sono dovuti gli interessi al tasso legale a decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla accettazione dell'accordo bonario da parte della stazione appaltante. In caso di reiezione della proposta da parte del soggetto che ha formulato le riserve ovvero di inutile decorso del termine di cui al secondo periodo possono essere aditi gli arbitri o il giudice ordinario.

Su iniziativa della stazione appaltante o di una o più delle altre parti, l'ANAC potrà esprimere parere relativamente a questioni insorte durante lo svolgimento delle procedure di gara, entro trenta giorni dalla ricezione della richiesta. Il parere obbligherà le parti che vi abbiano preventivamente acconsentito ad attenersi a quanto in esso stabilito.

4.20 Diritto di subentro

In caso di fallimento dell'Appaltatore e/o di risoluzione del contratto, la Stazione appaltante si avvale, senza pregiudizio per ogni altro diritto e azione a tutela dei propri interessi, della procedura prevista dell'articolo 190 del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i.

Se l'esecutore è un raggruppamento temporaneo, in caso di fallimento dell'impresa mandataria o di una impresa mandante trova applicazione l'art. 68 del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i.

4.21 Tutela del segreto militare

E' fatto divieto all'appaltatore che ne prende atto - a tutti gli effetti ed, in particolare, a quelli penali e di tutela del segreto militare - di effettuare, esporre o diffondere riproduzioni fotografiche o di qualsiasi altro genere, relative alle opere appaltate e, così pure, di divulgare

con qualsiasi mezzo notizie o dati di cui sia venuto a conoscenza per effetto dei rapporti intercorsi con la stazione appaltante.

L'appaltatore è altresì tenuto ad adottare, nell'ambito della sua organizzazione, le necessarie cautele affinché il divieto di cui sopra sia scrupolosamente osservato e fatto osservare dai propri collaboratori, dipendenti e prestatori d'opera, nonché dai terzi estranei.

4.22 Imposta sul valore aggiunto

L'I.V.A. con aliquota del 0 %, per i lavori di banchine portuali militari si applica ai sensi dell'**articolo 9, comma 1, numero 6), del D.P.R. n. 633/1972**; questa norma riguarda i servizi e le opere che riflettono direttamente il funzionamento, la manutenzione degli impianti e il movimento dei mezzi nei porti. Devono riguardare interventi strutturali di **rifacimento, manutenzione, ampliamento o ristrutturazione** delle banchine e degli impianti esistenti.

Ciascuna fattura elettronica deve essere emessa conformemente a quanto disposto dall'art.17 ter del D.P.R. del 26.10.72 n.633 e s.m.i..

4.23 Recesso dell'appaltatore a seguito di ritardata Consegna

Qualora la consegna dei lavori avvenga in ritardo per fatto o colpa della stazione appaltante l'appaltatore può avanzare istanza di recesso dal contratto. In caso di accoglimento dell'istanza l'appaltatore ha diritto al rimborso delle spese contrattuali, nonché delle altre spese effettivamente sostenute e documentate in misura, comunque, non superiore alle percentuali, calcolate sull'importo netto del contratto.

Qualora l'istanza di recesso non sia accolta e si provveda tardivamente alla consegna, l'appaltatore ha diritto al risarcimento dei danni dipendenti dal ritardo pari all'interesse legale calcolato sull'importo corrispondente alla produzione media giornaliera prevista dal programma di esecuzione dei lavori nel periodo di ritardo, calcolato dal giorno di notifica dell'istanza di recesso fino alla data di effettiva consegna dei lavori.

Nessun altro compenso o indennizzo è dovuto all'appaltatore.

La richiesta di pagamento degli importi spettanti secondo il precedente primo periodo, debitamente quantificata, è inoltrata a pena di decadenza entro sessanta giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di accoglimento dell'istanza di recesso; la richiesta di pagamento degli importi spettanti è formulata a pena di decadenza mediante riserva da iscrivere

nel verbale di consegna dei lavori e da confermare, debitamente quantificata, nel registro di contabilità con le modalità di cui all'articolo 190 del D.P.R. n.207/2010.

4.24 Recesso dell'amministrazione

La stazione appaltante ha il diritto di recedere in qualunque tempo dal contratto ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 123 del Codice.

4.25 Risoluzione del contratto per grave inadempimento/ irregolarità/ ritardo e clausola penale

Nell'ipotesi di risoluzione del contratto, deliberata dalla stazione appaltante ai sensi dell'art. 122 del Codice, la cauzione definitiva prestata dall'appaltatore viene incamerata in misura proporzionale alla parte del contratto non eseguita, salvo ed impregiudicato il risarcimento di eventuali ulteriori danni subiti dalla stazione appaltante a causa dell'inadempimento.

4.26 Codice di comportamento dei dipendenti pubblici e patto di integrità

L'appaltatore si impegna a rispettare ed a far rispettare dai collaboratori operanti a qualsiasi titolo per la propria impresa gli obblighi di condotta di cui al Codice di comportamento dei dipendenti pubblici approvato con DPR n. 62 del 16 aprile 2013 che dichiara di conoscere ed accettare per quanto di sua spettanza e che costituisce, anche se non materialmente allegato al presente atto, parte integrante e sostanziale del contratto; la violazione degli obblighi di condotta derivanti dal citato Codice comporterà la risoluzione di diritto del presente contratto senza che l'appaltatore possa avanzare eccezioni di sorta.

All'atto di sottoscrizione del contratto viene consegnata all'appaltatore copia informatica del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici approvato con DPR n. 62 del 16 aprile 2013.

I contenuti del patto di integrità di cui all'art. 1, comma 17, della legge 6 novembre 2012, n.190 allegato al disciplinare di gara e sottoscritto dall'impresa, che qui si intendono integralmente richiamati, costituiscono parte integrante del presente contratto.

Inoltre, l'Appaltatore, consapevole del divieto posto dall'art. 53, comma 16 ter del D. Lgs. 165/2001, si impegna a non concludere contratti di lavoro subordinato o autonomo e a non attribuire incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto dell'Ente appaltante nei suoi confronti, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto.

5 Estimativo e tariffa

5.1 Estimativo

Numero del presente estimativo	Denominazione articolo	Unità di misura	Quantità	Prezzo unitario (euro)	Importo complessivo a base di gara (euro)
1	Sistemazione Area	a corpo	1,00	164.876,44	164.876,44
2	Realizzazione platea	a corpo	1,00	1.053.181,66	1.053.181,66
3	Sottoservizi	a corpo	1,00	222.994,82	222.994,82
4	Recinzione e accessi	a corpo	1,00	338.985,92	338.985,92

Totale articoli di lavoro	1.807.306,95
----------------------------------	---------------------

Importo lavori	1.780.038,84
Incidenza della manodopera	646.267,88
Oneri per la sicurezza stimati (esclusi dal ribasso)	27.268,11
Importo lavori (soggetto a ribasso)	1.780.038,84
Importo a base di gara	1.807.306,95

Categoria SOA		Importo (euro)
OS 21	Importo lavori:	1.053.181,66
	Sicurezza:	16.133,50
	Totale Categoria:	1.069.315,16
OG1	Importo lavori:	503.862,36
	Sicurezza:	7.718,59
	Totale Categoria:	511.580,95
OG6	Importo lavori:	154.036,41
	Sicurezza:	2.359,66
	Totale Categoria:	156.396,07
OG10	Importo lavori:	68.958,41
	Sicurezza:	1.056,36
	Totale Categoria:	70.014,77

5.2 Tariffa

L'importo dei lavori indicati nell'Estimativo è stato quantificato con riferimento ai prezzi unitari indicati nel Prezziario delle opere pubbliche della Regione Liguria edizione 2026.

Qualora per l'esecuzione di lavori connessi con le opere oggetto del contratto occorra introdurre articoli di prestazione, noleggi e fornitura non contemplati nel presente capitolato speciale, eventualmente da fronteggiare economicamente con la somma a disposizione dell'Amministrazione, questi, fermo restando le regole previste per la corretta contabilizzazione dei lavori dal D.P.R. n.236/12, saranno computati con i prezzi unitari dei seguenti prezziari di riferimento:

- *Prezziario ufficiale di riferimento del Provveditorato Regionale alle OO.PP. della Regione Liguria 2026 e Regione Toscana(Massa e Carrara) 2026;*
- *Prezzario DEI Ed. 2026;*

I suddetti prezzi unitari potranno costituire anche la base per la determinazione del valore economico da attribuire a opere compiute, anch'esse non previste nel progetto originario e collegate all'opera da realizzare.

In ogni caso, le nuove prestazioni, noleggi e forniture ovvero le nuove opere saranno assoggettati al medesimo ribasso d'appalto offerto dall'appaltatore in sede di gara.

6 Oneri a carico dell'Appaltatore

6.1 Obblighi, avvertenze e prescrizioni di carattere generale

Costituisce obbligo per l'Impresa l'osservanza di quanto specificato di seguito, poiché i relativi oneri si intendono compresi e compensati nel prezzo a corpo riportato nell'Estimativo e nella tariffa facenti parte del presente Capitolato.

Si intende che nell'eseguire i lavori l'Impresa appaltante è tenuta a fornire i materiali, le apparecchiature, la mano d'opera, gli attrezzi e quant'altro necessario per dare ciascun articolo di lavoro completamente finito a perfetta regola d'arte.

Tutti i materiali impiegati dall'Impresa nella esecuzione dei lavori dovranno essere assoggettati all'insindacabile e vincolante parere della Direzione Lavori. Quelli di natura costruttiva saranno sottoposti a prove tecnologiche, come per legge, presso i laboratori a ciò autorizzati e le relative spese saranno a carico dell'Appaltatore.

Tutti i materiali provenienti dalle demolizioni e rimozioni saranno a cura e spese dell'Impresa trasportati e conferiti presso discarica autorizzata, ove non diversamente indicato dalla D.L..

E' fatto obbligo all'impresa di:

- garantire tutte le strutture, impianti e forniture da vizi di posa in opera e da difetti di materie prime per il periodo stabilito dalla normativa in vigore. Tale periodo decorrerà dalla data del Certificato di Regolare Esecuzione con esito positivo;
- impegnarsi a sostituire gratuitamente le parti viziate e difettose;
- sostenere le spese inerenti ai danni derivanti dai vizi e dai difetti suddetti.

6.2 Esecuzione dei lavori

6.2.1 Modo di esecuzione ed ordine dei lavori

Tutti i lavori devono essere eseguiti secondo le migliori regole d'arte e le prescrizioni della Direzione dei lavori, in modo che le opere realizzate rispondano perfettamente alle condizioni stabilite dal presente Capitolato speciale d'appalto e alle norme tecniche di settore vigenti. La ditta appaltatrice è pienamente responsabile degli eventuali danni arrecati, per fatto proprio e dei propri dipendenti, alle strutture.

6.2.2 Gestione dei lavori

Per quanto riguarda la gestione dei lavori, dalla consegna fino al “Certificato di Regolare Esecuzione”, si farà riferimento alle disposizioni dettate al riguardo dal D. lgs. 36/2023.

6.3 Forniture di materiali

Conformemente alle normative impartite da SMM, allo scopo di garantire un più facile reperimento e posa dei materiali per il successivo minuto mantenimento, si specifica che l'appaltatore è tenuto a impiegare prodotti, apparecchiature e manufatti con caratteristiche e qualità non inferiori a quelle prescritte nel presente Capitolato e similari.

Qualora dette prescrizioni forniscano indicazioni merceologiche è facoltà dell'Appaltatore di seguire tali indicazioni o di proporre forniture similari.

Per “similari” si intendono quei prodotti, apparecchiature e manufatti che posseggono requisiti qualitativi, di affidabilità, funzionali ed estetici non inferiori a quelli delle indicazioni fornite, tenuto conto dell'efficienza, dell'organizzazione, dell'assistenza della ditta venditrice.

L'utilizzo di eventuali materiali "similari" proposti dall'Appaltatore in sostituzione di quelli previsti deve essere sempre preventivamente sottoposto all'approvazione del Direttore dei Lavori.

6.4 Oneri di custodia, vigilanza e manutenzione

L'Appaltatore deve assicurare la custodia, la vigilanza e la manutenzione di ogni opera realizzata fino alla sua ultimazione.

6.5 Valutazione dei lavori e condizioni di carattere generale

- a) Nei prezzi contrattuali sono compresi tutti gli oneri ed obblighi richiamati nel presente capitolato e negli altri atti contrattuali che l'Appaltatore dovrà sostenere per l'esecuzione di tutta l'opera e delle sue parti nei tempi e modi prescritti;
- b) i prezzi contrattualmente definiti sono accettati dall'Appaltatore nella più completa ed approfondita conoscenza delle quantità e del tipo di lavoro da svolgere, rinunciando a qualunque altra pretesa di carattere economico che dovesse derivare da errata valutazione o mancata conoscenza dei fatti di natura geologica, tecnica, realizzativa o normativa legati all'esecuzione dei lavori;
- c) il prezzo previsto per tutte le forniture di materiali è comprensivo, inoltre, dell'onere per l'eventuale posa in periodi diversi di tempo, qualunque possa essere l'ordine di arrivo in cantiere dei materiali forniti dall'Appaltatore;
- d) nella valutazione delle quantità è stato tenuto conto anche di eventuali modesti imprevisti e pertanto il prezzo applicato ad ogni singolo articolo a corpo è da intendersi onnicomprensivo, fisso ed invariabile. Per i materiali rimossi, che saranno ceduti all'impresa, dovrà provvedersi prontamente al loro allontanamento dal cantiere di lavoro. Di ciò si è tenuto debitamente conto nella formazione dei prezzi applicati;
- e) si precisa altresì che le quantità dei materiali computate dall'Amm.ne sono riportate a puro titolo indicativo, significando che, qualora all'atto esecutivo dette quantità dovessero risultare variate in più o in meno, nessun maggiore o minore prezzo compete alla Ditta Appaltatrice, in quanto l'onere dell'articolo viene compensato "a corpo" e pertanto il prezzo applicato è fisso ed invariabile;
- f) si precisa inoltre che la D.L. potrà richiedere, quando ritenuto necessario e in accordo con le esigenze dell'Ente, che la Ditta Appaltatrice programmi ed organizzi la sequenza e la modalità delle opere in modo da evitare l'interruzione delle attività che dovranno poter

esser svolte negli spazi interessati dall'Ente, contemporaneamente ai lavori. Nel corso dei lavori potranno essere richieste interruzioni e spostamenti di attrezzature, in relazione a particolari esigenze operative o logistiche dell'ente utente, della quale è stato tenuto debito conto nella formulazione del prezzo degli articoli e nella valutazione dei tempi di esecuzione degli stessi.

7 Onnicomprensività del prezzo a corpo

Con il prezzo a corpo degli articoli di estimativo del presente Capitolato si intende comprendere e compensare ogni onere, spesa e utile, anche se non esplicitamente indicato, necessari per dare i lavori e le opere perfettamente eseguiti, nei modi e nei tempi previsti. Tali oneri includono anche la fornitura e la posa in opera di tutti i materiali/apparecchiature necessarie all'esecuzione dei lavori nonché gli interventi di ripristino delle opere e degli impianti eventualmente danneggiati per effetto delle demolizioni/rimozioni.

Si intendono altresì compresi e compensati gli oneri per il trasporto e conferimento a discarica dei materiali di risulta provenienti dalle demolizioni e rimozioni.

La contabilizzazione sarà eseguita a corpo.

8 Valutazione dei manufatti e dei materiali a piè d'opera

Nei casi previsti saranno valutati i manufatti ed i materiali a piè d'opera, purché accettati dalla Direzione dei lavori.

9 Impostazione del cantiere

9.1 Piano Operativo di Sicurezza

La Ditta Appaltatrice dovrà redigere il Piano Operativo di Sicurezza (P.O.S.) in relazione alle specifiche attività lavorative del cantiere secondo quanto previsto dall'allegato XV al D.Lgs.81/08 e s.m.i.. Copia del P.O.S. deve essere trasmessa al «Coordinatore alla Sicurezza in fase di esecuzione dei lavori» (ove previsto), per gli adempimenti previsti dallo stesso D. Lgs. 81/08.

Il P.O.S. della Ditta Appaltatrice dovrà risultare congruente con il P.S.C. e con i P.O.S. delle eventuali imprese subappaltatrici coinvolte nei lavori.

9.2 Piano di Sicurezza e Coordinamento

L'Impresa è tenuta ad osservare le disposizioni in materia di sicurezza. Prima dell'inizio dei lavori, all'Appaltatore verrà fornito apposito Piano di Sicurezza e Coordinamento (P.S.C.), in riferimento allo specifico cantiere, ai sensi del D. Lgs. n. 81 del 09 Aprile 2008 e ss.mm.ii., con cui si definiscono le modalità di organizzazione del cantiere, in relazione allo specifico intervento da eseguire e alle condizioni ambientali presenti e le prescrizioni di tutela da adottare, al fine di eliminare o ridurre i rischi propri delle varie fasi lavorative, e di stabilire le misure di coordinamento da osservare al fine di eliminare o minimizzare i rischi dovuti alle interferenze tra le varie attività lavorative, in ordine a quanto previsto dal D.Lgs. 81/08.

Il P.S.C. deve essere congruente con il D.U.V.R.I dei luoghi oggetto delle lavorazioni. Copia del P.S.C. deve essere trasmessa all'Appaltatore e alla D.L./C.S.E. entro 30 giorni dall'aggiudicazione e comunque prima dell'inizio dei lavori.

La Ditta aggiudicataria dovrà attuare tutte le prescrizioni contenute nel PSC ed in particolare dovrà attuare le seguenti predisposizioni:

- N° 4 Dotazioni di Primo soccorso cassetta di primo soccorso conforme alla normativa vigente

- N° 3 Locali igienici costituito da un monoblocco in lamiera zincata preverniciata e coibentata completo di impianto elettrico idrico e di scarico dotato di wc completo di cassetta di cacciata valutato per impieghi fino a 12 mesi

- 465,00 m di Recinzione di cantiere, avente altezza minima fuori terra di 2,00 m, costituita da pannelli in acciaio elettrosaldato e zincato, del peso di 20 kg circa, montati su basi di calcestruzzo prefabbricate

- N° 4 Quadro elettrico di cantiere Ammortamento giornaliero quadro elettrico da cantiere 12 prese (durata 2 anni)

- N° 4 Dispensori di terra Sola posa in opera di profilato a croce di acciaio zincato della lunghezza fino a 2.00 m, compreso collegamento della corda (questa esclusa) all'apposito morsetto sul profilato

- 800,00 m di delimitazione area di lavoro con rete arancione Delimitazione di area di lavoro con rete in polietilene di colore arancione e tondino in acciaio con relativo fungo copritondino per un'altezza complessiva fuori terra di 1,2 m
- N° 1 Cartello Segnaletico generale di cantiere conforme alle norme del regolamento edilizio, del D.lgs. 81/2008, del D.lgs. 163/2006 e loro s.m.i., della dimensione minima di 2.00 m²
- N° 16 Cartello Segnaletico di segnaletica generale, delle dimensioni di 1.00x 1,40, in PVC pesante antiurto, contenente segnali di pericolo, divieto e obbligo, inerenti il cantiere, valutato a cartello per distanza di lettura fino a 23 m, conformi UNI EN ISO 7010:2012.
- Innaffiamento per l'abbattimento delle polveri Innaffiamento dei manufatti durante le opere di demolizione, valutata a m³ vuoto per pieno della struttura

9.3 Organizzazione del cantiere

L'impresa è tenuta ad installare la cartellonistica normalizzata per il cantiere in aderenza al D.Lgs 81/08 e successive integrazioni. Il numero e l'ubicazione sarà indicato dal P.S.C., dal Coordinatore alla Sicurezza in fase di Esecuzione.

L'Amministrazione, per gli impianti di cantiere concederà, per la durata dei lavori, le aree all'uopo occorrenti, se ricadenti nelle zone da essa in possesso. Ogni occupazione di terreno, sia con attrezzature di cantiere che con i materiali di rifiuto, che oltrepassi i limiti di detta concessione, sarà a totale carico e spesa dell'Impresa appaltatrice.

Successivamente alla consegna dei lavori l'Impresa dovrà approntare il relativo cantiere con la dovuta recinzione, l'installazione di bagno chimico e modulo spogliatoio/mensa utilizzati dalle maestranze della ditta appaltatrice, ed avere sul posto le attrezzature necessarie per la esecuzione dei lavori. Ogni eventuale ritardo nell'allestimento di detto cantiere non potrà giustificare richiesta di proroga al termine contrattuale di durata dei lavori.

Entro dieci giorni dalla data di ultimazione dei lavori l'Impresa dovrà provvedere allo sgombero del cantiere e ripristinare lo stato dei luoghi. Ove ciò non fosse fatto nei termini prescritti, vi provvederà l'Amministrazione, addebitando le relative spese all'Appaltatore.

L'Impresa è tenuta ad installare, a sua cura e spese, sotto la supervisione della D.L., apposito contatore per rilevare i consumi elettrici necessari per i lavori contrattuali con corresponsione su apposito conto corrente (o versamento in Tesoreria) delle somme dovute per tali consumi, in base ai rilevamenti e ai conteggi effettuati congiuntamente a fine lavori.

Ove non fosse possibile l'allacciamento ai quadri elettrici di fabbricato, l'Impresa è tenuta ad installare, a sua cura e spese, sotto la supervisione della D.L., adeguati gruppi elettrogeni per la produzione di energia elettrica necessaria alle lavorazioni da eseguire in cantiere.

L'Impresa è tenuta, altresì, a fornire a sua cura e spese, strumenti adatti e personale capace, ogni qualvolta la Direzione Lavori li richieda, per fare verifiche di tracciati e misurazioni in genere di opere, nonché a provvedere con maestranze, materiali e mezzi d'opera alla effettuazione di prove, saggi e sondaggi, sia in corso d'opera che in fase di collaudo.

Ogni danno a persone o cose che dovesse verificarsi nel corso dei lavori sarà totalmente a carico della Ditta Appaltatrice che ne risponderà agli organi competenti per legge.

Nell'esecuzione dei lavori la Ditta dovrà impiegare solo personale da essa dipendente.

10 Collaudo dei lavori

Data l'entità economica dei lavori, l'Amministrazione eseguirà a chiusura dei lavori un Certificato di Regolare Esecuzione, così come previsto dall'art. 58 del D.P.R. n. 236 del 15 novembre 2012.

11 Durata dei lavori

La durata dei lavori previsti dal presente capitolato è di complessivi **180 giorni (centottanta)** solari consecutivi di cui giorni **15 (quindici)** solari di inattività legate a condizioni meteorologiche avverse.

12 Aggiornamento degli inventari

La Ditta Appaltatrice deve produrre la necessaria documentazione per l'elaborazione degli aggiornamenti degli inventari sulla base dello schema di archiviazione dei fascicoli fornito dalla D.L. conformemente a quanto previsto dalle circolari di Geniodife MD/GGEN/05/744/09 del 5/3/2009”

PARTE II

(CONDIZIONI TECNICHE PARTICOLARI)

Si riportano, nei paragrafi che seguono, le condizioni tecniche particolari da osservare per la realizzazione dei lavori elencati nella PARTE I – Paragrafo 2.

Per la corretta esecuzione dei lavori, in aggiunta alle prescrizioni contenute nel presente Capitolato, si dovrà fare inoltre riferimento ai seguenti documenti che costituiscono parte integrante del presente Capitolato:

- elaborati grafici di progetto
- D.Lgs 81/2008 con particolare riferimento al titolo IV per tutti gli aspetti riguardanti le misure di sicurezza e igiene del lavoro da osservare durante l'esecuzione delle lavorazioni

ARTICOLO 1

SISTEMAZIONE AREA PER LAVORI DI REALIZZAZIONE AREA DI RIMESSAGGIO DEGLI ASSETTI MODULARI DI NAVE OLTERRA

1-a: Oggetto dell'articolo

Con il presente articolo si intende compreso e compensato ogni e qualsiasi onere derivante alla Ditta per i lavori di pulizia e preparazione dell'area propedeutici all'esecuzione delle opere in progetto per la realizzazione di area di Riorganizzazione funzionale dell'Area 39 all'interno della Base Navale della Spezia — Ottimizzazione provvisoria del piazzale esistente a supporto del rimessaggio degli assetti modulari di nave OLTERRA

1-b: Descrizione dei lavori

Sistemazione area

- Decespugliamento, con eliminazione di arbusti infestanti (rovi, vitalbe, piante lianose, ecc.), compreso lo sminuzzamento in loco
- Abbattimento di alberi adulti a chioma espansa siti su strada. Intervento comprensivo di ogni onere, macchina operatrice, attrezzatura, raccolta e conferimento del materiale di risulta
- Demolizione di fabbricato civile con mezzo meccanico escavatore con martello idraulico demolitore oltre 13 t fino a 20 t.
- Scavo comune (di sbancamento), eseguito con qualsiasi mezzo meccanico del peso fino 5 t, (compreso il carico su automezzo dei materiali scavati.) in rocce sciolte. Per cumulo a confine con altra proprietà i considera un totale di m3 pari a 300,60
- Trasporto a discarica o a centro di riciclaggio di materiali di risulta provenienti da scavi e/o demolizioni, misurato su autocarro in partenza, esclusi gli eventuali oneri di discarica o smaltimento per ogni chilometro del tratto oltre i primi 10 km e fino al trentesimo km.

1-c: Modalità di contabilizzazione

- Il presente articolo verrà contabilizzato “a corpo”.

ARTICOLO 2
PLATEA PER
LAVORI DI REALIZZAZIONE AREA DI RIMESSAGGIO DEGLI
ASSETTI MODULARI DI NAVE OLTERRA

2-a: Oggetto dell'articolo

Con il presente articolo si intende compreso e compensato ogni e qualsiasi onere derivante alla Ditta per la costruzione della platea in progetto per la realizzazione di area di Riorganizzazione funzionale dell'Area 39 all'interno della Base Navale della Spezia — Ottimizzazione provvisoria del piazzale esistente a supporto del rimessaggio degli assetti modulari di nave OLTERRA

2-b: Descrizione dei lavori

Realizzazione platea

- Formazione di sottofondo stradale costituito da materiale di cava (misto granulare per fondazione stradale), steso a strati, moderatamente innaffiato, compatto e cilindrato con adeguato rullo, fino al completo assestamento ed al raggiungimento della quota prescritta, misurato su autocarro in arrivo, per quantità totali a progetto oltre 250 m³ Per raggiungimento quota binari carroponte si considera una superficie pari a 3567 mq
- Fornitura e posa in opera di armatura metallica costituita da rete elettrosaldata in barre nervate d'acciaio B450C, fissata a grappe di tondino d'acciaio precedentemente posate mediante legature con rete elettrosaldata B450C
- Fornitura e posa in opera di Calcestruzzo a prestazione garantita con classe di esposizione XC2, classe di consistenza S4, con dimensione massima degli aggregati di 32 mm Classe di resistenza C25/30. RAPP. A/C 0,60, il tutto idoneamente pendenzato per coinvogliare le acque piovane nelle caditoie previste in progetto e con finitura superficiale liscia
- Realizzazione di giunti di dilatazione con maglia quadrata 6x6 m sulla filo superiore della platea come da grafici allegati al progetto

2-c: Modalità di contabilizzazione

- Il presente articolo verrà contabilizzato “a corpo”.

ARTICOLO 3

SOTTOSERVIZI PER

LAVORI DI REALIZZAZIONE AREA DI RIMESSAGGIO DEGLI

ASSETTI MODULARI DI NAVE OLTERRA

3-a: Oggetto dell'articolo

Con il presente articolo si intende compreso e compensato ogni e qualsiasi onere derivante alla Ditta per la fornitura e posa in opera dei sottoservizi in progetto per la realizzazione di area di Riorganizzazione funzionale dell'Area 39 all'interno della Base Navale della Spezia — Ottimizzazione provvisoria del piazzale esistente a supporto del rimessaggio degli assetti modulari di nave OLTERRA

3-b: Descrizione dei lavori

Sottoservizi

- Fornitura e posa in opera di tubo in pvc rigido conforme norma UNI EN 1401-1 tipo SN8 - SDR 34, diametro esterno 315 mm spessore 9,2 mm per la realizzazione della nuova linea di smaltimento delle acque piovane che si andrà a raccordare a quelle esistenti come da grafici di progetto allegati, il tutto previo scavo a sezione obbligata e preparazione del letto di posa in sabbia
- Fornitura e posa in opera di cavo flessibile conforme CEI 20-13 (isolato con gomma etilenpropilenica ad alto modulo schermatura in treccia di rame rosso con guaina in pvc, tensione nominale 0,6/1 kV, non propagante l'incendio e la fiamma conforme EN60332-1-2, EN 50399 e ai requisiti della Normativa Europa Regolamento UE 305/2011- Prodotti da Costruzione CPR, classe Cca-s1b,d1,a1: tetrapolare FG16OH2R16 - 0,6/1 kV: sezione 16 mmq) per la realizzazione di due dorsali elettriche lungo il piazzale e la posa di 6 quadri elettrici per ogni dorsale come da computo metrico allegato; il tutto previo scavo a sezione obbligata e preparazione del letto di posa in sabbia
- Fornitura e posa in opera di tubo reticolato multistrato precoibentato (comprese le curve, i raccordi, l'eventuale staffaggio, la sola posa di valvole di intercettazione. Con installazione "a vista", per linee di distribuzione, escluse la fornitura delle valvole. Del diametro di: 32 mm) per la realizzazione di due dorsali di acqua potabile lungo il piazzale e la posa di 6 stacchi per ogni dorsale come da computo metrico allegato; il tutto previo scavo a sezione obbligata e preparazione del letto di posa in sabbia

3-c: Modalità di contabilizzazione

Il presente articolo verrà contabilizzato “a corpo”.

ARTICOLO 4

RECINZIONI, CANCELLI E PAVIMENTAZIONE STRADALE PER LAVORI DI REALIZZAZIONE AREA DI RIMESSAGGIO DEGLI ASSETTI MODULARI DI NAVE OLTERRA

4-a: Oggetto dell'articolo

Con il presente articolo si intende compreso e compensato ogni e qualsiasi onere derivante alla Ditta per la fornitura e posa di nuove recinzioni e cancelli nonché per il rifacimento della pavimentazione stradale dell'ingresso lato mare il tutto come previsto nel progetto per la realizzazione di area di Riorganizzazione funzionale dell'Area 39 all'interno della Base Navale della Spezia — Ottimizzazione provvisoria del piazzale esistente a supporto del rimessaggio degli assetti modulari di nave OLTERRA

4-b: Descrizione dei lavori

Recinzioni e cancelli

- Rimozione di tutta la recinzione e di tutti i cancelli esistenti con demolizione di tutti i cordoli esistenti al piede della recinzione e dei pilastri a sostegno dei cancelli; il tutto compreso di smaltimento di quanto rimosso e demolito
- Realizzazione di nuovo cordolo in cemento armato al piede della nuova recinzione e dei nuovi pilastri a sostegno dei cancelli, il tutto come da grafici di progetto
- Fornitura e posa in opera di nuova recinzione in grigliati metallici (elettro-forgiati, pressati e simili) montati orizzontalmente e/o verticalmente su telai già predisposti, (chiusure intercapedini ecc) inclusi i necessari fissaggi, del peso fino a 15 kg/m².
- Fornitura e posa in opera di nuovi cancelli in acciaio del peso oltre i 20 kg/m², zincati a caldo ed a semplice disegno, con lavorazione saldata, compresi cardini, ferramenta, serratura, opere murarie
- Fornitura e posa in opera di motori per cancelli come da computo di progetto
- installazione "a vista", per linee di distribuzione, escluse la fornitura delle valvole. Del diametro di: 32 mm) per la realizzazione di due dorsali di acqua potabile lungo il piazzale e la posa di 6 stacchi per ogni dorsale come da computo metrico allegato; il tutto previo scavo a sezione obbligatoria e preparazione del letto di posa in sabbia

Opere di pavimentazione stradale ingresso lato mare

- Asportazione di pavimentazione stradale in conglomerato bituminoso con relativo smaltimento
- Realizzazione di strato di collegamento eseguita con materiali rispondenti alle norme vigenti, in conglomerato bituminoso per binder con bitume tal quale, compresa la pulizia a fondo del piano di posa, mediante accurata scopatura meccanica, la spruzzatura preliminare di 0,600 kg di emulsione bituminosa al 55% per metro quadrato, la stesa in opera con idonee macchine finitrici e la cilindratura con idoneo rullo. (Per lavorazioni eseguite secondo i requisiti del DM 5 agosto 2025 - CAM strade rif. cap. B15

4-c: Modalità di contabilizzazione

Il presente articolo verrà contabilizzato “a corpo”.

ADEMPIMENTI DOCUMENTALI INERENTI I CRITERI AMBIENTALI MINIMI (CAM)

Ai fini del rispetto dei criteri ambientali minimi di cui al DM 11/01/2017, come previsto dall'art. 34 comma 2 Codice degli appalti di cui al D.lgs. 50/2016 coordinato col testo correttivo di cui al D.lgs. 56/2017, l'appaltatore è obbligato a rispettare i CAM indicati all'art. 13.2 del presente Capitolato.

In merito al conferimento dei rifiuti ad un impianto autorizzato al recupero, l'appaltatore ha l'obbligo di presentare alla Direzione Lavori, in sede di emissione di ciascuno stato d'avanzamento lavori, copia conforme dei Formulari di Identificazione dei Rifiuti debitamente vidimati dall'impianto di recupero e attestanti l'avvenuto conferimento presso lo stesso.

CRITERI AMBIENTALI MINIMI (CAM)

Ai fini del rispetto dei criteri ambientali minimi di cui al DM 11/01/2017 come previsto dall'art. 34 comma 2 Codice degli appalti di cui al D.Lgs 50/2016 coordinato col testo correttivo di cui al D.Lgs 56/2017 l'Appaltatore è obbligato al rispetto delle seguenti prescrizioni:

Demolizioni

L'appaltatore è obbligato a conferire i suddetti rifiuti ad un impianto autorizzato al recupero e a presentare alla Direzione Lavori, in sede di emissione di ciascuno stato d'avanzamento lavori, copia conforme dei Formulari di Identificazione dei Rifiuti debitamente vidimati dall'impianto di recupero e attestanti l'avvenuto conferimento presso lo stesso.

Malte preconfezionate per massetti, incollaggi, calcestruzzi

I prodotti utilizzati dovranno essere dotati della cosiddetta "etichetta ambientale" o attestazione equivalente, dimostrata alternativamente, con una delle seguenti certificazioni:

- ☐ una dichiarazione ambientale di Tipo III, conforme alla norma UNI EN 15804 e alla norma ISO 14025;
- ☐ una certificazione di prodotto rilasciata da un organismo di valutazione della conformità che attesti il contenuto di riciclato come ReMade in Italy® o equivalenti; ☐ una autodichiarazione ambientale di Tipo II conforme alla norma ISO 14021, verificata da un organismo di valutazione della conformità.

Pitture e vernici

I prodotti vernicianti devono essere conformi ai criteri ecologici e prestazionali previsti dalla Decisione 2014/312/UE33 e s.m.i. relativa all'assegnazione del marchio comunitario di qualità ecologica.

Componenti in materie plastiche

Il contenuto di materia riciclata o recuperata deve essere pari ad almeno il 30% in peso valutato sul totale di tutti i componenti in materia plastica utilizzati. Il suddetto requisito può essere derogato nel caso in cui il componente impiegato rientri contemporaneamente nelle due casistiche sotto riportate:

- 1) abbia una specifica funzione di protezione dell'edificio da agenti esterni quali ad esempio acque meteoriche (membrane per impermeabilizzazione)
- 2) sussistano specifici obblighi di legge relativi a garanzie minime di durabilità legate alla suddetta funzione.

La percentuale di materia riciclata deve essere dimostrata tramite una delle seguenti opzioni:

- ☐ una dichiarazione ambientale di Prodotto di Tipo III (EPD), conforme alla norma UNI EN 15804 e alla norma ISO 14025, come EPDItaly© o equivalenti;
- ☐ una certificazione di prodotto rilasciata da un organismo di valutazione della conformità che attesti il contenuto di riciclato attraverso l'esplicitazione del bilancio di massa, come ReMade in Italy®, Plastica Seconda Vita o equivalenti;
- ☐ una certificazione di prodotto rilasciata da un organismo di valutazione della conformità che attesti il contenuto di riciclato attraverso l'esplicitazione del bilancio di massa che consiste nella verifica di una dichiarazione ambientale autodichiarata, conforme alla norma ISO 14021.

Qualora l'azienda produttrice non fosse in possesso delle certificazioni richiamate ai punti precedenti, è ammesso presentare un rapporto di ispezione rilasciato da un organismo di ispezione, in conformità alla ISO/IEC 17020:2012, che attesti il contenuto di materia recuperata o riciclata nel prodotto. In questo caso è necessario procedere ad un'attività ispettiva durante l'esecuzione delle opere. Tale documentazione dovrà essere presentata alla stazione appaltante in fase di esecuzione dei lavori, nelle modalità indicate nel relativo capitolato.

L'Appaltatore è obbligato a presentare alla Direzione Lavori, in sede di emissione di ciascuno stato d'avanzamento lavori, la documentazione che dimostri il rispetto dei requisiti suddetti.